



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL PROT. N. 82)

28 FEB. 2009

DIPARTIMENTO

SETTORE N. _____

SERVIZIO N. _____

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 625 del 28 FEB. 2009

OGGETTO: DLgs n° 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale per una Piattaforma Polifunzionale di trattamento rifiuti pericolosi e non sita in Loc. San Pietro Larentino - Zona Industriale - Lamezia Terme (Cz), ai sensi del D.Lgs n° 59 del 18/02/2005 e s.m.i., per lo svolgimento delle operazioni individuate con i codici [D8] - [D9], [D13],- [D14], [D15], [R3],[R4],[R5],[R7],[R12],[R13] - **Ditta Econet S.R.L. - Rettifica**

Settore Ragioneria

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Publicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

ALLEGATO A

- a) il Gestore dell'impianto dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ad integrazione della documentazione già presentata, una proposta di "Piano di Monitoraggio e controllo" secondo lo schema e le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale n. 8425 del 30/06/08;
- b) il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente, con cadenza annuale ed entro il 28 febbraio, una relazione annuale contenente i dati necessari per la verifica della conformità alle condizioni della presente AIA;
- c) il Gestore, inoltre, dovrà presentare al Comune di Lamezia Terme e all'Autorità Competente, con la stessa cadenza ed entro lo stesso termine di cui al punto precedente, i dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dalla presente AIA;
- d) ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005 l'Arpacal, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e con oneri a carico del gestore, accerterà:
 - il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
- e) gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente, con le modalità previste dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- f) il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- g) il Gestore sarà in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali veri da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- h) ferme restando le misure di controllo di cui al punto precedente la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;
- i) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
- j) il Gestore è tenuto a presentare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie già versate per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro 60 giorni dall'approvazione del decreto di cui all'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 59/2005, o, nel caso di comunicazione del relativo importo da parte dell'autorità competente, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione;

- k) il corrispettivo economico relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo verrà determinato in base alle tariffe da stabilirsi ai sensi del decreto di cui al punto precedente; in mancanza di tale riferimento, verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni dell'Arpacal;
- l) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente anche nelle forme di autocertificazione;
- m) in caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare allo Sportello IPPC, all'A.R.P.A. ed al Comune, le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N. 59/05;
- n) il presente provvedimento sarà comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9 del D. Lgs. N. 59/2005;
- o) il gestore è tenuto a presentare le garanzie finanziarie secondo i criteri, i tempi, le modalità e quanto altro stabilito con la D.G.R.n. 427 del 23/06/2008 agli Enti Competenti ovvero a conformare le garanzie già prestate, entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ovvero alla prima scadenza utile;
- p) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento ed il termine per il computo dell'arco temporale di validità (anni 5) decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria;
- q) per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il Gestore deve inviare a questo Dipartimento una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1) del D.Lgs. N. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- r) in caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 59/2005, potrà procedere:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;
- s) che è fatto di divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. N. 59/05).

I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente (Viale Isonzo 414 - Catanzaro) istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 14/11/2006;

avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto,

- 1.1) Tutte le aree esterne, così come previsto in progetto, dovranno essere provviste di pavimentazione industriale con coefficiente di permeabilità non superiore a 10^{-7} cm/sec. La pavimentazione deve essere realizzata con pendenze tali da convogliare i liquidi verso i sistemi di raccolta;
- 1.2) vengano piantumate, lungo il perimetro interno della recinzione, essenze arboree sempreverdi impiantate già allo stato adulto e di altezza maggiore della recinzione al fine di mitigare la visione dell'area di intervento e per fungere da barriera antirumore;
- 1.3) venga realizzato il muro di compartimentazione REI 120, prescritto da Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, fra le zone di lavorazione del CDR e della lavorazione della plastica perché lo stesso rappresenta una buona barriera acustica;
- 1.4) sia realizzato il fosso di guardia lungo il perimetro interno alla recinzione;
- 1.5) le pareti esterne della vasca a servizio dell'impianto per il trattamento delle acque provenienti da spurghi e della vasca in c.a. di riserva idrica antincendio devono essere intonacate e tinteggiate dello stesso colore del capannone;
- 1.6) vengano monitorate le acque sotterranee mediante i pozzi piezometrici all'interno dell'area dove è realizzato l'impianto, con lo scopo di monitorare le oscillazioni piezometriche e rilevare la presenza di eventuali forme di inquinamento con controllo chimico delle acque sotterranee ogni sei mesi con parametri determinati con un protocollo con l'ente di controllo preposto a tale scopo;
- 1.7) i quattro piezometri di monitoraggio posizionati nel perimetro dell'impianto devono stabilire:
 - La direzione prevalente del flusso della falda, per l'individuazione dei piezometri di bianco e di spia;
 - Per ciascuno di essi sia eseguita la quotatura del bocca pozzo;
 - Per ciascuno di essi sia indicato il tratto di tubo cieco e microforato;
 - Le misure del livello di falda siano eseguite rispetto alla bocca pozzo con precisione centimetrica;
 - L'analisi ex ante sui campioni d'acqua dei piezometri dovrà essere eseguita per conto della ditta da un laboratorio regolarmente autorizzato e non da Arpa.Cal - incompatibile in quanto organo di controllo - e dovrà essere integrata con i seguenti parametri: ossigeno disciolto, silice, fosforo totale, ammoniaca, nitrati, TOC, materie in sospensione totali, solventi clorurati, ammine aromatiche, nitrobenzeni, acrilamide, 1,4 butadiene, coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, escherichia coli.
 - In operam, l'analisi d'acqua dei piezometri dovrà essere eseguita almeno con cadenza semestrale.
- 1.8) l'impianto di trattamento acque lavaggio plastica deve essere realizzato con vasche e serbatoi mobili in materiale plastico;
- 1.9) l'area destinata all'impianto di stabilizzazione dovrà essere delimitata con parete a tenuta tutta altezza impermeabile alle polveri;
- 1.10) Per i gruppi elettrogeni previsti, secondo la potenzialità venga richiesta autorizzazione e/o comunicazione ai sensi del D.Lgs. 112/98 legge 59/97 e DPR 53/98, qualora necessarie;
- 1.11) la società potrà ricevere solo i rifiuti riportati nell'allegato I;
- 1.12) il quantitativo massimo annuo da trattare non potrà essere superiore ai quantitativi autorizzati in fase di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e precisamente:
 - ❖ Impianto di trattamento e stoccaggio emulsioni oleose: 24.000 tonn./anno;
 - ❖ Impianto di stabilizzazione/solidificazione di rifiuti speciali allo stato solido e/o fangoso palabile: 60.000 tonn./anno;
 - ❖ Impianto di trattamento plastiche: 3.600 tonn./anno;
 - ❖ Impianto di trattamento chimico - fisico - biologico di rifiuti speciali allo stato liquido o fangoso pompabile: 175.200 tonn./anno;
 - ❖ Impianto di lavaggio imballaggi e contenitori: 9.600 tonn./anno;
 - ❖ Impianto di produzione di CDR: 21.600 tonn./anno.

- 1.13) Il quantitativo giornaliero dei rifiuti in ingresso all'impianto non può superare le 1000 tonnellate;
- 1.14) le caratteristiche del CDR prodotto dovranno essere conformi al punto 1, dell'allegato 2, sub allegato 1, del D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione della percentuale di cloro che, secondo quanto previsto dalle linee guida, non dovrà essere superiore allo 0,5%;
- 1.15) per i rifiuti ammessi all'impianto di produzione CDR devono essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 217 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 rimanendo comunque esclusi i R.S.U. (Codice CER [20 00 00]) e le frazioni derivanti da Raccolta differenziata;
- 1.16) i rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra di loro;
- 1.17) lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- 1.18) lo stoccaggio dei rifiuti avvenga separatamente per le diverse tipologie, i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 1.19) i rifiuti allo stato polverulento devono essere collocati in zone riparate e poco ventose, per evitare il sollevamento delle polveri ed eventualmente coperti e/o sottoposti ad annaffiature;
- 1.20) per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute;
- 1.21) lo stoccaggio degli olii usati deve essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. n. 392/1996;
- 1.22) i contenitori o serbatoi fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I contenitori siano provvisti di sistema di chiusura, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- 1.23) le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersione nell'ambiente;
- 1.24) i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere riutilizzati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso l'impianto di bonifica e lavaggio imballaggi e contenitori previsto in progetto;
- 1.25) ogni serbatoio di stoccaggio deve riportare una sigla di identificazione;
- 1.26) le partite di rifiuto in ingresso dovranno essere controllate e monitorabili nel corso delle operazioni di gestione, pertanto il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificare la compatibilità chimico - fisica e il mancato verificarsi di reazioni pericolose;
- 1.27) Il quaderno di registrazione dell'impianto dovrà evidenziare:
- Partite, quantità, CER di rifiuti miscelati;
 - Cisterne, serbatoio, o area di stoccaggio;
 - Esiti delle verifiche di miscelazione
- 1.28) gli scarti della lavorazione dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati;
- 1.29) devono essere comunicati i dati relativi alle emissioni, in relazione ai campionamenti, alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, alla Provincia, al Sindaco dei Comuni interessati, all'ARPACAL e all'ASP;

IL DIRIGENTE GENERALE

- **VISTO** il decreto n. 5458 del 12/05/08 con cui è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n° 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale, alla ditta ECONET, per una Piattaforma Polifunzionale di trattamento rifiuti pericolosi e non, sita in Loc. San Pietro Lamentino - Zona Industriale - Lamazia Terme (Cz), per lo svolgimento delle operazioni individuate con i codici [D8] - [D9], [D13], [D14], [D15], [R3], [R4], [R5], [R7], [R12], [R13], di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e deroga ai sensi dell'art.187, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, per i rifiuti speciali pericolosi e non, individuati con i codici CER di cui all'elenco contenuto nell'allegato "1";
- **CONSIDERATO** la predetta autorizzazione è stata registrata nel registro dei Decreti dei Dirigenti della regione Calabria al n° 5458 del 12/05/08 priva del suddetto Allegato 1 "Elenco codici CER";
- **DATO ATTO**, che per un mero errore materiale non è stato allegato alla predetta autorizzazione il documento "All. 2 - Miscelazioni consentite", citato nell'All. A al decreto n. 5458 del 12/05/08;
- **DATO ATTO**, che è stata allegata al predetto decreto n. 5458 del 12/05/08 una versione non definitiva dell'allegato A, contenente le prescrizioni che il gestore deve rispettare nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- **CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 4, lettera a) del predetto D.Lgs. 4/2008 ha modificato la lettera h) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 59/2005, stabilendo che la domanda presentata dal gestore deve descrivere, oltre alle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, anche *"le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente"*;
- **CONSIDERATO** che, pertanto, con DDG n° 8425 del 30/06/08 è stata disposta la presentazione - ad integrazione della documentazione presentata dai gestori ai fini del rilascio dell'ALA - dell'Allegato E - *"Piano di monitoraggio e controllo"*, che pertanto va presentato anche da parte della Ditta in oggetto;
- **VISTA** la proposta di Piano di Monitoraggio e di Controllo presentato dalla ditta in data 04/09/08 acquisito agli atti con prot. n. 13346.
- **VISTO** il parere dell'Arpacal espresso ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. 59/2005, come modificato dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008 (prot. n. 1508 del 21/01/09);
- **VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n° 427 del 23/06/2008 "Disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati"

DECRETA

- Di disporre proposta di Piano di Monitoraggio e di Controllo secondo lo schema approvato con DDG n° 8425 del 30/06/08;
- Che il Gestore è tenuto a presentare le garanzie finanziarie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 427 del 23/06/2008 ovvero a conformare le garanzie già prestate, entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ovvero alla prima scadenza utile.
- Di sostituire il documento "Allegato A" al decreto n. 5458 del 12/05/08, contenente le prescrizioni che il gestore deve rispettare nell'esercizio dell'attività autorizzata, con l'allegato A, pubblicato in coda al presente decreto;
- Di integrare il predetto decreto n. 5458 del 12/05/08 con l'allegato 3, *"Piano di monitoraggio e controllo"*;
- Di disporre la pubblicazione dei seguenti ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto nonché dell'autorizzazione ambientale integrata rilasciata con decreto n. 5458 del 12/05/08:
 1. Allegato 2 "Miscelazioni consentite";
 2. Allegato 3 "Piano di monitoraggio e controllo".

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dot.ssa G. Rosanna Squillaciotti

IL DIRIGENTE GENERALE
Dot. Giuseppe Graziano

- 1.30) Sia prevista e sottoscritta l'interruzione del trattamento dei rifiuti qualora da misurazioni effettuate periodicamente (ai sensi del DPR 203/88 e Decreto Ministero Ambiente 12/07/1990 e 21/12/1995 e successivi applicativi) sia superato il limite di emissione previste dalle norme vigenti;
- 1.31) Come ulteriore sistema di abbattimento delle emissioni sia previsto un filtro a carbone attivo subito dopo la fase di trattamento olii;
- 1.32) I limiti di emissione da non superare all'uscita dei camini riguardanti le polveri sono quelli indicati dal DM 5.02.98 e cioè 10 mg/Nmetro cubo;
- 1.33) I camini devono avere uno sbocco diretto verso l'alto, privo di ogni ostacolo che impedisca l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in atmosfera in ogni direzione oltre l'altezza sulla linea di colmo;
- 1.34) Ciascun punto di emissione dovrà essere dotato di apposite prese per i campionamenti, realizzate nel rispetto delle normative sulla sicurezza in merito agli accessi;
- 1.35) La periodicità delle analisi delle emissioni in atmosfera, a cura dell'azienda, deve essere semestrale;
- 1.36) I valori limite da non superare sono quelli previsti dall'allegato I, parte II alla parte V del D.Lgs 152/06;
- 1.37) Dovrà essere tenuto un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, debitamente numerato e firmato dal responsabile dell'impianto;
- 1.38) I prelievi dei campioni dei punti di emissione dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi;
- 1.39) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera che la ditta dovrà eseguire, dovrà essere integrata con la lista delle sostanze pericolose indicate dall'*Arpet.Cal* e precisamente oltre alle analisi all'uscita del camino previste nel progetto è necessario anche eseguire le seguenti analisi previste nell'allegato I alla parte V del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152:
- Tabella A1: Classe I IPA (Completi), Classe II Arsenico, Cromo 6, Classe III Acrilnitrile, benzene, 3 butadiene;
 - Tabella B: Classe I Cadmio, mercurio. Classe II selenio, nichel. Classe III Antimonio, cianuri, cromo3, piombo, vanadio;
 - Tabella C: Classe I Fosfina, Classe II acido cianidrico, bromo, cloro, idrogeno solforato;
 - Tabella D: Classe I mercaptani, diazometano, diossano 1,4 Classe II acetaldeide, bifenile, brutilamina, carbonio tetracloruro; difenil-ammina, fenolo, piridina, formaldeide, Classe III stirene, normalesano, naftalene, clorobenzene. Classe IV toluene, etilene. Classe V acetone, cicloesano.
- 1.40) sono consentite le miscele contenute nell'allegato 2;

Per le miscele in deroga al divieto di cui al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006, eventualmente autorizzate, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1.41) La destinazione finale deve essere coerente con i principi di tutela dell'ambiente, pertanto qualsiasi attività di recupero o di smaltimento alle quali il rifiuto è destinato deve garantire un livello equivalente di protezione, lo stesso che avrebbe avuto se non fosse stato prima sottoposto ad una miscelazione;
- 1.42) Non costituisce un livello equivalente di protezione ambientale la miscelazione per la produzione di compost, per il ripristino di cave dismesse, per l'utilizzo sostitutivo di inerti;
- 1.43) L'operazione di miscelazione dei rifiuti non dovrà essere per nessuna ragione alternativa o sostitutiva dei processi di stabilizzazione;
- 1.44) Ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;
- 1.45) Ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

- 1.46) Il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;
- 1.47) È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici;
- 1.48) Le operazioni di miscelazione devono essere annotate sul registro di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/2006 e riportare le seguenti informazioni:
- Codice e provenienza dei rifiuti che originano la miscela (rifiuti di partenza);
 - Codice della miscela ottenuta;
 - Tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti, qualora sia diverso da quello in cui avviene la miscelazione;
 - Il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile di impianto, mediante un prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico - fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione.
- 1.49) La miscelazione di rifiuti appartenenti a categorie diverse non è consentita qualora la stessa sia finalizzata allo smaltimento in discarica dei rifiuti ottenuti dalla miscelazione;
- 1.50) L'impianto di destinazione per lo smaltimento e/o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela anche se stabilizzata;
- 1.51) Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero;
- 1.52) Le miscele di rifiuti così costituite devono essere conferite, accompagnate dal formulario di identificazione, a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o il recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da [D1], [D2], [D3], [D10], [D11] dell'allegato B e/o di cui alle operazioni da [R1] a [R9] dell'allegato C del D.Lgs 152/2006;
- 1.53) La miscela deve sempre subire un processo di stabilizzazione/solidificazione prima di essere avviata in discarica o a recupero ambientale
- 1.54) Rispettare quanto contenuto nel c.d. "Protocollo Arpa.Cal" nonché in particolare:
- è vietato miscelare i rifiuti con i seguenti CER: 19 02 04*, 19 02 09*, 19 02 10, 19 03 04*, 19 03 05, 19 03 06*, 19 03 07, 19 12 10;
 - è vietato miscelare rifiuti pericolosi con gli omologhi rifiuti non pericolosi a specchio (ad esempio 19 08 11* con 19 08 12);
 - è vietato miscelare rifiuti liquidi con rifiuti solidi;
 - Il rifiuto prodotto dalla miscelazione autorizzata in deroga, che sarà codificato con CER 19 02 04*, dovrà sempre subire un trattamento di stabilizzazione/solidificazione prima del conferimento in discarica e non potrà comunque essere destinato a recupero ambientale, all'utilizzo come inerti o alla produzione di compost;
 - Sia predisposta a cura della ditta una scheda di trattamento rifiuti in cui dovranno essere riportati i seguenti dati:
 - Le tipologie dei rifiuti - o miscele di rifiuti - trattati e relative quantità;
 - I reattivi di stabilizzazione utilizzati e le relative quantità;
 - Le analisi di classificazione ed il codice CER dei rifiuti stabilizzati;
 - La loro destinazione finale;
- 1.55) Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento;
- Per le miscelazioni non vietate dall'art.187, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- 1.56) Le operazioni di miscelazione [R12] ed [D13] devono essere annotate sul registro di carico e scarico, facendo riferimento alla conseguente operazione di scarico e riportando le seguenti informazioni:
- Codice e operazioni di carico che originano la miscela (rifiuti di partenza);

▪ Codice della miscela ottenuta

- 1.57) La miscelazione non in deroga deve essere effettuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza della stessa categoria dell'allegato G), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;
- 1.58) È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- 1.59) La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale
- 1.60) Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sul registro di carico e scarico;
- 1.61) La parità omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 1.62) La miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del D.lgs 152/2006;
- 1.63) In conformità a quanto previsto dal D.lgs 36/2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'art. 7 del citato D.lgs 36/2003;
- 1.64) Non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero (in particolare recupero ambientale);
- 1.65) I rifiuti in origine non già utilizzabili per la destinazione a recupero non possono essere miscelati ad altri rifiuti o materiali di alcun tipo, al fine di renderli idonei;
- 1.66) L'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero può essere fatta solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione previste;
- 1.67) La destinazione dei materiali miscelati (sia fase di recupero che fase di smaltimento) deve garantire un criterio di precauzione rispetto alla destinazione del singolo rifiuto. Ad esempio due fanghi destinati a discarica (o anche uno degli stessi) non possono essere miscelati e destinati a recupero o compostaggio;
- 1.68) Nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione.
- 1.69) Ogni scarico deve avvenire nel rispetto della vigente normativa;
- 1.70) Dovranno essere effettuati autocontrolli semestrali sull'effluente in uscita dall'impianto al fine della verifica della compatibilità degli stessi con gli standard previsti dalla vigente normativa in materia di scarichi idrici e i relativi rapporti dovranno essere inviati a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza;
- 1.71) L'esercizio dell'impianto nel suo complesso deve avvenire in modo da evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;
- 1.72) L'impianto dovrà essere munito di impianto antincendio conforme alla normativa vigente;
- 1.73) Siano effettuati controlli analitici del sistema depurativo con cadenza almeno mensile;

- 1.74) Siano rispettati i parametri di conferimento reflui dettati dal gestore della piattaforma depurativa, o, in assenza di prescrizioni specifiche, siano rispettati i valori limite degli scarichi reflui dettati dalla normativa vigente;
- 1.75) I fanghi derivanti dal trattamento delle acque di lavorazione dovranno essere smaltiti e sottoposti alla disciplina dei rifiuti;
- 1.76) In caso di fermo impianto causato da guasto o manutenzione dello stesso, è vietato lo scarico. In caso di fermo deve essere data comunicazione agli Enti interessati e previsto un accumulo reflui corrispondente al quantitativo pari a 2 giorni di lavorazione;
- 1.77) Vengano indicate in relazione le misure di sicurezza adottate in caso di disfunzione o blocco dell'impianto di depurazione ed in particolare:
- sistema di allerta per evidenziare eventuali guasti a componenti dell'impianto;
 - reperibilità dei responsabili;
 - protocollo di pronto intervento;
- 1.78) Siano installati i misuratori di portata sia sull'acqua di processo industriale sia sull'acqua proveniente dai servizi igienico-sanitari;
- 1.79) Mantenere separate le reti industriali e civili in modo da consentire i prelievi per i controlli prima che le portate si miscelino;
2. La ditta inoltre:
- 2.1 dovrà rispettare quanto previsto dal Piano di Gestione dei rifiuti approvato dall'Ufficio del Commissario Delegato;
- 2.2 è obbligata alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 della parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;
- 2.3 dovrà tenere per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti apposito registro di carico e scarico per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 2.4 per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. m del D.lgs n. 152/2006;
- 2.5 è tenuta a rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti;
- 2.6 per il trasporto di rifiuti dovrà rispettare quanto contenuto nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006;
- 2.7 se previsto dovrà essere iscritta all'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006;
- 2.8 dovrà sottoporre l'impianto ad operazioni di controllo e di manutenzione così come previsto nei "manuali di manutenzione e uso" predisposti dal progettista dell'impianto;
- 2.9 le quantità massime stoccate non potranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;
- 2.10 è tenuta a comunicare a questo Ufficio e alla Provincia competente ogni variazione del responsabile tecnico;
- 2.11 dovrà conferire gli olii esausti recuperati a ditte all'uopo autorizzate per il successivo conferimento al Consorzio Obbligatorio Olii Esausti;
- 2.12 è tenuta ad accertarsi mediante acquisizione di opportuna documentazione che il ricevente i rifiuti sia autorizzato a ricevere la specifica tipologia dei rifiuti che intende conferire;
- 2.13 è tenuta a comunicare semestralmente a questo Ufficio e all'Amministrazione Provinciale di competenza la quantità di rifiuti trattati suddivisi per tipologia, provenienza e destinazione;
- 2.10 è tenuta ad assoggettare preliminarmente eventuali successive modifiche dell'impianto ad ulteriore nuova autorizzazione, nonché l'eventuale smaltimento di rifiuti diversi da quelli sopra specificati;
- 2.11 nello svolgimento delle attività siano rispettate le norme vigenti in materia della salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di igiene e sicurezza del lavoro;
- 2.16 dovrà provvedere alla innessa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell'attività dell'impianto, secondo quanto previsto nel piano depositato;
- 2.17 prima della messa in esercizio.

- Nomina del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto con relative attestazioni di idoneità;
 - Presentare apposito protocollo d'intesa stipulato con l'Arpa Cal relativo alle miscele di rifiuti in deroga al comma 2° dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006;
 - Piano di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale da attuarsi alla cessazione dell'attività.
- 2.18. La Ditta "Econet s.r.l." è tenuta a volturare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto autorizzativo, la polizza fidejussoria precedentemente stipulata con l'Ufficio del Commissario delegato, a favore della Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell'Ambiente con scadenza pari a quella del presente atto autorizzativo (sei anni) maggiorato di 2 (due) anni.
3. La ditta inoltre:
- 3.1 Relativamente al rischio da VDT ci si dovrà attenere a quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs 626/94, e successive modifiche;
- 3.2. relativamente al rischio della movimentazione dei carichi ci si dovrà attenere a quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 626/94;
- 3.3. Il datore di lavoro è tenuto a procedere alla valutazione del rischio **vibrazioni**, nei luoghi di lavoro, con presenza di macchine, attrezzature ed impianti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 187 del 19 Agosto 2005 entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività;
- 3.4. Il Datore di lavoro è tenuto a procedere alla valutazione del rischio del **rumore**, nei luoghi di lavoro, con presenza di macchine, attrezzature ed impianti ai sensi dell'art. 96 bis, del D.Lgs. n° 626/1994, entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività;
- 3.5. Relativamente agli agenti chimici utilizzati, se questi rientrano tra quelli individuati dalla normativa vigente quali "I pericolosi", l'attività potrà cominciare solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori;
- 3.6. Nella valutazione dell'esposizione a rischio chimico, deve essere compresa la manutenzione degli impianti;
- 3.7. Le vie di circolazione dei percorsi dei mezzi di carico e scarico, devono essere evidenziate da una idonea segnaletica a terra (con strisce continue di colore del pavimento). L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i vicoli che possono circolare, e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze, nonché tra i pedoni e i veicoli. Inoltre si precisa che nel valutare la regolamentazione della viabilità, si dovranno prendere in considerazione, tra l'altro: eventuali interferenze tra mezzi di trasporto e tra mezzi di trasporto pedoni, la segnaletica che si è predisposta, l'installazione di eventuali specchi o altri dispositivi che garantiscano una sufficiente visibilità delle possibili zone cieche, nonché tutte quelle procedure di sicurezza od ordini di servizio relativi all'argomento. In particolare si sottolinea che una segnaletica sia orizzontale che verticale che individui in maniera precisa percorsi e spazi di stoccaggio e definisca precedenza, è una misura di prevenzione semplice ma efficace per il raggiungimento di un adeguamento standard di sicurezza. Inoltre è opportuno rendere il meno possibile probabili casi di interferenza tra mezzi di trasporto e pedoni, occ. anche mediante la separazione fisica dei percorsi;
- 3.8. Relativamente al rischio da agenti cancerogeni il datore di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs 66/00, ed inoltre deve:
- Effettuare la pulizia degli ambienti di lavoro in modo regolare; è fondamentale verificare la sua organizzazione (modalità, periodicità, momento di effettuazione). Si consiglia la pulizia giornaliera effettuata fuori dall'orario di lavoro ed eseguita con mezzi meccanici dotati di aspirazione, evitando l'uso di scope ed in particolare vietando l'uso di aria compressa;
 - Mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti protettivi da riporre, prima di lasciare il luogo di lavoro (pausa pranzo e fine turno), in appositi armadietti personali almeno a doppio scomparto per la conservazione separata dagli abiti civili (la pulizia degli indumenti utilizzati durante il lavoro deve essere effettuata a cura del datore di lavoro senza oneri per il lavoratore);

- 3.9. La durata della presente autorizzazione è di 6 (sei) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- 3.10. Di dare atto che l'ente Provincia di Catanzaro è incaricata a esercitare i controlli di legge, avvalendosi anche delle competenze dell'ARPA Cal competente per territorio, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativi;
- 3.11. Di sospendere o revocare, previa diffida, ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, la presente autorizzazione, in caso in cui la Società "Econet S.r.l." incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione;
- 3.12. Di notificare il presente decreto alla Ditta "Econet S.r.l." e di trasmettere copia del medesimo decreto al Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni al Comune di Lamezia Terme, alla Provincia di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro e all'Arpacal., nonché - ai sensi del art. 210, comma 9 del citato D.L. n. 152 del 2000 - all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione di Reggio Calabria.

Restano ferme in ogni caso le responsabilità della Ditta nel dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente, la Ditta è assoggettata all'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

MISCELAZIONI CONSENTITE

INDICE GENERALE

1	PREMESSA	ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.	
2	MISCELE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (NON VIETATE DALL'ART.187)		4
2.1	GRUPPO NP1: LIQUIDI CON INQUINANTI PREVALENTEMENTE ORGANICI		4
2.2	GRUPPO NP2: LIQUIDI CON INQUINANTI PREVALENTEMENTE INORGANICI		6
2.3	GRUPPO NP3: FANGHI CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE ORGANICI		8
2.4	GRUPPO NP4: FANGHI CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE INORGANICI		11
2.5	GRUPPO NP5: SOLIDI DI NATURA PREVALENTEMENTE INORGANICA, CATALIZZATORI ESAURITI		15
2.6	GRUPPO NP6: SOLIDI DI NATURA MISTA DA INVIARE AL RECUPERO (MATERIALI PLASTICI)		17
2.7	GRUPPO NP7: SOLIDI DI NATURA MISTA DA INVIARE AL RECUPERO (MATERIALI PERIOSI E NON)		18
2.8	GRUPPO NP8: SOLIDI E FANGHI DI NATURA ORGANICA COMPOSTABILI		20
3	MISCELE DI RIFIUTI PERICOLOSI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA DI CUI ALL'ALLEGATO G (NON VIETATE DALL'ART.187)		22
3.1	GRUPPO G1: SOSTANZE ANATOMICHE: RIFIUTI DI OSPEDALI O PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ MEDICHE		22
3.2	GRUPPO G2: PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICINALI, PRODOTTI VETERINARI		22
3.3	GRUPPO G3: PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DEL LEONE		24
3.4	GRUPPO G4: BIOCIDI E PRODOTTI FITOSANITARI		24
3.5	GRUPPO G5: RESIDUI DI PRODOTTI UTILIZZATI COME SOLVENTI		24
3.6	GRUPPO G6: SOSTANZE ORGANICHE ALOGENATE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI, ESCLUSE LE SOSTANZE POLIMERIZZATE INERTI		25
3.7	GRUPPO G7: SALI PER RINVENIMENTO CONTENENTI CIANURI		25
3.8	GRUPPO G8: OLI E SOSTANZE OLIOSE MINERALI (AD ESEMPIO FANGHI DI LAVAZIONE, ECC.)		25
3.9	GRUPPO G9: MISCELI OLI/ACQUA O IDROCARBURO/ACQUA, EMULSIONI		26
3.10	GRUPPO G10: SOSTANZE CONTENENTI PCB E/O PCT (AD ESEMPIO ISOLANTI ELETTRICI, ECC.)		28
3.11	GRUPPO G11: SOSTANZE BITUMINOSE PROVENIENTI DA OPERAZIONI DI RAFFINAZIONE, DISTILLAZIONE O PIROLISI (AD ESEMPIO RESIDUI DI DISTILLAZIONE, ECC.)		28
3.12	GRUPPO G12: INCHIOSTRI, COLORANTI, PIGMENTI, PITTURE, LACCHE, VERNICI		29
3.13	GRUPPO G13: RESINE, LATTICI, PLASTIFICANTI, COLLE/ADESIVI		30
3.14	GRUPPO G14: SOSTANZE CHIMICHE NON IDENTIFICATE E/O NUOVE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI RICERCA, DI SVILUPPO O DI INSEGNAMENTO, I CUI EFFETTI SULL'UOMO O/O SULL'AMBIENTE NON SONO NOTI (AD ESEMPIO RIFIUTI DI LABORATORIO, ECC.)		31
3.15	GRUPPO G15: PRODOTTI PIROTECNICI E ALTRE SOSTANZE ESPLOSIVE		33
3.16	GRUPPO G16: PRODOTTI DI LABORATORI FOTOGRAFICI		33
3.17	GRUPPO G17: QUALUNQUE MATERIALE CONTAMINATO DA UN PRODOTTO DELLA FAMIGLIA DEI DIBENZOPARANI POLICHLORURATI		34
3.18	GRUPPO G18: QUALUNQUE MATERIALE CONTAMINATO DA UN PRODOTTO DELLA FAMIGLIA DELLE DIBENZOPARADIOSSINE POLICHLORURATE		34
3.19	GRUPPO G19: SAPONI, CORNI GRASSI, CARNE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE		34
3.20	GRUPPO G20: SOSTANZE ORGANICHE NON ALOGENATE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI		35
3.21	GRUPPO G21: SOSTANZE INORGANICHE SENZA METALLI NÉ COMPOSTI METALLICI		36
3.22	GRUPPO G22: SCORIE E/O CENERI		37
3.23	GRUPPO G23: TERRE, ARGILLE O SABBIE, COMPRESI I FANGHI DI DRAGAGGIO		38
3.24	GRUPPO G24: SALI PER RIVESTIMENTO NON CONTENENTI CIANURI		40
3.25	GRUPPO G25: POLVERI METALLICHE		40
3.26	GRUPPO G26: MATERIALI CATALITICI USATI		42
3.27	GRUPPO G27: LIQUIDI O FANGHI CONTENENTI METALLI O COMPOSTI METALLICI		43
3.28	GRUPPO G28: RIFIUTI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI DISINQUINANTI (AD ESEMPIO: POLVERI DI FILTRI DELL'ARIA, ECC.) SALVO QUELLI PREVISTI AI PUNTI 29, 30 E 33		45
3.29	GRUPPO G29: FANGHI PROVENIENTI DAL LAVAGGIO DI GAS		47
3.30	GRUPPO G30: FANGHI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA		47
3.31	GRUPPO G31: RESIDUI DI DECARBONAZIONE		49

1 MISCELE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (non vietate dall'art.187)

1.1 Gruppo NP1: Liquidi con inquinanti prevalentemente organici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emissioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
Trattamento con l'impianto di trattamento emissioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

1.2 Gruppo NP2: Liquidi con inquinanti prevalentemente inorganici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente inorganici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

- Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
- Diminuzione della pericolosità;
- Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
- Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
- Diminuzione del numero di trasporti;
- Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
- Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
- Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
- Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

- Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
- Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
- Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
- Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

- 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
- 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
- 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della poltitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

1.3 Gruppo NP3: Fanghi con inquinanti principalmente organici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti da fanghi con inquinanti prevalentemente organici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le letture usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti della silvicoltura
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, saponificazione, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabacole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 17 02 01 legno
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 07 rifiuti solificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 08 05 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 05 vetro
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
- 00 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi rientranti nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
- 06 09 02 scorie fosforose
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 04 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 04 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 10 01 01 cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 cenere leggera di carbone
- 10 01 03 cenere leggera di torba e di legno non trattate
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 15 cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
- 10 01 17 cenere leggera prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione dei combustibili delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non lavate
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 05 rifiuti di alluminio
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 22 altre polveri e particelle (compresa quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 cenere di zinco
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettificazione esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 19 01 12 cenere pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di canali e ciminie
- 20 02 02 terra e roccia
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 06 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi rientranti nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 08 13 rifiuti contenenti carboni della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 11 14 lucidare di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
- 06 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi rientranti nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

1.7 Gruppo NP7: Solidi di natura mista da inviare al recupero (materiali ferrosi e non)

Tipologie da miscelare:

Rifiuti solidi di natura mista (materiali ferrosi e non)

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate e in cassoni scarabili.

Finalità:

Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti – "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Codici da miscelare:

02 01 10 rifiuti metallici

10 02 10 scaglie di laminazione

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

1.8 Gruppo NP8: Solidi e fanghi di natura organica compostabili

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti solidi e fanghi di natura organica compostabili.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate e in cassoni scaricabili.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13).
- Altrimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Codici da miscelare:

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
07 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 07 01 04

2 MISCELE DI RIFIUTI PERICOLOSI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA DI CUI ALL'ALLEGATO G (non vietate dall'art.187)

2.1 Gruppo G1: Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.2 Gruppo G2: Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da prodotti e scarti farmaceutici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà, come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

- 18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

2.4 Gruppo G4: Biocidi e prodotti fitosanitari

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.5 Gruppo G5: Residui di prodotti utilizzati come solventi

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi inquinanti prevalentemente da solventi organici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 02 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

- 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 05 * perdite di olio
- 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 12 * acidi contenenti oli
- 08 03 19 * oli dispersi
- 08 04 17 * olio di resina
- 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 10 * oli sintetici per macchinari
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di retifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
- 13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02 * petrolio
- 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
- 16 07 08 * rifiuti contenenti olio
- 19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

2.9 Gruppo G9: Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni

Tipologie da miscelare:

2.10 Gruppo G10: Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)

Tipologie da miscelare:

Rifiuti prevalentemente liquidi contaminati da PCB e/o PCT

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

- Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
- Diminuzione della pericolosità;
- Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
- Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
- Diminuzione del numero di trasporti;
- Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
- Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
- Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
- Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Allrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

- Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
- Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
- Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
- Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

- 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 03 01 * oli isolanti e termoisolanti, contenenti PCB
- 16 01 09 * componenti contenenti PCB
- 16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 99

2.11 Gruppo G11: Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi di natura prevalentemente organica contaminati da sostanze bituminose.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scartabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplicificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 16 * tinture o pigmenti, contenenti sostanze pericolose
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

2.13 Gruppo G13: Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi

Tipologie di miscelare:

Rifiuti composti prevalentemente da resine, adesivi e plastificanti.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione, all'uopo previsto, miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare clinicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare, al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione, miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.
Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

2.17 Gruppo G17: Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.18 Gruppo G18: Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.19 Gruppo G19: Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi composti prevalentemente da cere e grassi e da miscele oleose.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

12 01 12 * cere e grassi esauriti

19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

2.21 Gruppo G21: Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi composti prevalentemente da sostanze inorganiche (acidi solforico, cloridrico, etc.)

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti – "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi

- 10 06 03 * polveri dei gas di combustione
- 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04 * fondente esaurito
- 19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 17 * rifiuti della pirólisi, contenenti sostanze pericolose

2.23 Gruppo G23: Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio

Tipologie da miscelare:

Rifiuti solidi composti prevalentemente da operazioni di bonifica e fanghi di dragaggio.

2.24 Gruppo G24: Sali per rivestimento non contenenti cianuri

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.25 Gruppo G25: Polveri metalliche

Tipologie di miscelazione:

Rifiuti composti da ceneri e polveri metalliche.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare dimensionalmente i rifiuti al fine di imbire i processi di trasformazione degli stessi;

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Semplicità della movimentazione e la trasportabilità;

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coinceenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 21 * altre polveri o particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 04 05 * altre polveri e particolato

10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 03 * polveri dei gas di combustione

10 06 03 * polveri dei gas di combustione

2.26 Gruppo G26: Materiali catalitici usati

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti prevalentemente da catalizzatori.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramenti della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

- 16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 13 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11 01 08 * fanghi di fosfatazione
- 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
- 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

16 01 07 * filtri dell'olio

19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei torrenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

2.32 Gruppo G32: Residui di colonne scambiatrici di ioni

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti prevalentemente da residui di colonne scambiatrici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto: miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione; miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emissioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

11 01 15 * clari e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate e esaurite

19 08 06 * resine a scambio ionico saturate e esaurite

19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

2.33 Gruppo G33: Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura

- 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 08 * fanghi di fosfatazione
- 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 15 * ciuati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 * fanghi da collettori
- 13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 14 06 04 * fanghi e rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05 * fanghi e rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

2.34 Gruppo G34: Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi provenienti prevalentemente da pulitura cisterne.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

15 04 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), suacci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

2.36 Gruppo G36: Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H

Tipologie da miscelare:

Rifiuti solidi di natura mista (materiali metallici e plastici).

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

2.37 Gruppo G37: Accumulatori e pile elettriche

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da accumulatori e pile.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scartabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
- 01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alcalizzazione
- 05 01 05 * perdite di olio
- 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07 * catrami acidi
- 05 01 08 * altri catrami
- 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 05 01 12 * acidi contenenti oli
- 05 01 15 * filtri di argilla esauriti
- 05 06 01 * catrami acidi
- 05 06 03 * altri catrami
- 05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
- 06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
- 06 01 02 * acido cloridrico
- 06 01 03 * acido fluoridrico
- 06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
- 06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
- 06 01 06 * altri acidi
- 06 02 01 * idrossido di calcio
- 06 02 03 * idrossido di ammonio
- 06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
- 06 02 05 * altre basi
- 06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
- 06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
- 06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acide di contatto
- 06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
- 06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
- 06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
- 06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
 08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
 08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
 08 03 19 * oli dispersi
 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 17 * olio di resina
 08 05 01 * isocianati di scarto
 09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
 09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
 09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
 09 01 04 * soluzioni fissative
 09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
 09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
 09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
 09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile o polveri di caldaia
 10 01 09 * acido solforico
 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceineramento, contenenti sostanze pericolose
 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coinceineramento, contenenti sostanze pericolose
 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 03 04 * scorie della produzione primaria
 10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
 10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
 10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
 10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
 10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
 10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
 10 04 03 * arsenato di calcio

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02 * altri rifiuti
- 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04 * fondente esaurito
- 12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10 * oli sintetici per macchinari
- 12 01 12 * cere e grassi esauriti
- 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettificazione, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettificazione esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04 * emulsioni clorate
- 13 01 05 * emulsioni non clorate
- 13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 01 * rifiuti solidi dalle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 * fanghi da collettori
- 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 07 01 * olio combustibile o carburante diesel
- 13 07 02 * petrolio
- 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02 * altre emulsioni
- 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
- 14 06 01 * cloro fluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
 17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
 17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
 18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
 18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
 18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
 18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
 18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
 19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
 19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
 19 01 11 * cenere pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
 19 01 13 * cenere leggere, contenenti sostanze pericolose
 19 01 15 * cenere di caldaia, contenenti sostanze pericolose
 19 01 17 * rifiuti della pirólisi, contenenti sostanze pericolose
 19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
 19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
 19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
 19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
 19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
 19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
 19 04 02 * cenere leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
 19 04 03 * fase solida non vetrificata
 19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
 19 08 10 * miscela di oli e grassi prodotta dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
 19 10 03 * fluvi - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
 19 11 01 * filtri di argilla esauriti
 19 11 02 * catrami acidi
 19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
 19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
 19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

3 MISCELE DI RIFIUTI PERICOLOSI (autorizzazione in deroga)

3.1 Gruppo P1: Liquidi con inquinanti prevalentemente organici, soluzioni di lavaggio

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici, soluzioni di lavaggio.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emissioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
Trattamento con l'impianto di trattamento emissioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

05 01 03 * merchie depositate sul fondo dei serbatoi
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 04 * soluzioni fissative
09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * petrolio
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
16 01 13 * liquidi per freni
16 07 08 * rifiuti contenenti olio
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

3.2 Gruppo P2: Liquidi con inquinanti principalmente organici, fondi di distillazione

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici, fondi di distillazione.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
08 04 17 * olio di resina
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

3.4 Gruppo P4: Liquidi di natura prevalentemente organica contenenti solventi alogenati

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici contenenti solventi alogenati.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione o di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
14 06 02 * altri solventi e miscela di solventi, alogenati
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

3.6 Gruppo P6: Liquidi di natura basica

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi di natura basica.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.
Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

3.8 Gruppo P8: Fanghi di natura prevalentemente organica contenenti solventi alogenati

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti da fanghi di natura prevalentemente organica contenente solventi alogenati.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 10 06 03 * polveri dei gas di combustione
- 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 11 01 08 * fanghi di fosfatazione
- 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 03 02 * altri rifiuti
- 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 16 01 08 * componenti contenenti mercurio
- 16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
- 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 01 * filtri di argilla esauriti
- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 * fanghi da collettori
- 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 07 01 * olio combustibile o carburante diesel
- 13 07 02 * petrolio
- 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 16 07 08 * rifiuti contenenti olio
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 11 02 * catrami acidi

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltitura, contenenti metalli pesanti
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carboni provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
- 06 09 02 scorie fosforose
- 06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti e contaminati da sostanze pericolose
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 13 05 * fuliggine
- 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 05 01 * isocianati di scarto
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
- 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della cenice
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 11 01 08 * fanghi di fosforazione
- 11 01 15 * ceneri e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, gnefito)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 03 02 * altri rifiuti
- 11 05 04 * fondente esaurito
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettificazione, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettificazione esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettificazione esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 16 01 08 * componenti contenenti mercurio
- 16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di carimi e ciminiere
- 20 03 07 rifiuti ingombranti

Allegato 2) al parere del Nucleo JPPC – Miscelazioni Consentite

- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
- 06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 06 09 02 scorie fosforose
- 06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 13 05 * fuliggine
- 07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 05 01 * isocianati di scarto
- 09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
- 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coinceenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coinceenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 15 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 01 01 cemento
- 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 01 legno
- 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diverse da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07 * pietrisco per massiccato ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massiccato ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17 * rifiuti della pirólisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirólisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03 * fase solida non vetrificata
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 08 01 vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

4.3 Gruppo NPP3: Solidi e fanghi di natura prevalentemente organica

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi di natura prevalentemente organica

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

(integrazione in seguito al punto 4 prot n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.) Il rifiuto prodotto dalla miscelazione, autorizzata in deroga, che sarà codificato con CER 190204* dovrà sempre subire un trattamento di stabilizzazione/solidificazione prima del conferimento in discarica e non potrà comunque essere destinato a recupero ambientale, all'utilizzo come inerti o alla produzione di compost.

Codici CER esclusi dalla miscelazione (punto 1 prot n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.):

190204*, 190209*, 190210, 190304*, 190305, 190306*, 190307, 191210.

Miscelazioni vietate:

- È vietato miscelare rifiuti pericolosi con gli omologhi rifiuti non pericolosi (es: 190811* con 190812), (punto 2 prot. n°537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.);
- È vietato miscelare rifiuti liquidi con rifiuti solidi (punto 3 prot. n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.).

Codici da miscelare:

01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 * basi di accappaggio
- 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15 * elni e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04 * fondente esaurito
- 13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissoluzione
- 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
- 14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 01 07 * filtri dell'olio
- 16 01 08 * componenti contenenti mercurio

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 07 08 * rifiuti contenenti olio
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diversa da quello di cui alla voce 17 05 07
- 19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 04 03 * fase solida non vetrificata
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 06 01 vaglio
- 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 03 02 rifiuti dei mercati

Allegato 2) al parere del Nucleo TPPC – Miscelazioni Consentite

- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03 * marchio depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
- 06 09 02 scorie fosforose
- 06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
- 06 13 03 nerofumo
- 06 13 05 * fuliggine
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
- 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
- 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03 * fuffi - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fuffi - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 01 * filtri di argilla esauriti
- 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminieri
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 07 rifiuti ingombranti

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 * basi di decappaggio
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04 * fondente esaurito
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 13 08 01 * fanghi ed emissioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 16 01 07 * filtri dell'olio
- 16 01 08 * componenti contenenti mercurio
- 16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 07 08 * rifiuti contenenti olio
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04 * scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15 * schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 03 * arsenato di calcio
- 10 04 04 * polveri dei gas di combustione
- 10 04 05 * altre polveri e particolato
- 10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03 * polveri dei gas di combustione
- 10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03 * polveri dei gas di combustione
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12 * rifiuti contenenti carbone derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

4.2 Gruppo NPP2: Solidi di natura prevalentemente inorganica

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi di natura prevalentemente inorganica.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in arce segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi.

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

(integrazione in seguito al punto 4 prot n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.) Il rifiuto prodotto dalla miscelazione, autorizzata in deroga, che sarà codificato con CER 190204 dovrà sempre subire un trattamento di stabilizzazione/solidificazione prima del conferimento in discarica e non potrà comunque essere destinato a recupero ambientale, all'utilizzo come inerti o alla produzione di composti.*

Codici CER esclusi dalla miscelazione (punto 1 prot n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.):

190204*, 190209*, 190210, 190304*, 190305, 190306*, 190307, 191210.

Miscelazioni vietate:

- E vietato miscelare rifiuti pericolosi con gli omologhi rifiuti non pericolosi (es: 190811* con 190812), (punto 2 prot. n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.);
- E vietato miscelare rifiuti liquidi con rifiuti solidi (punto 3 prot. n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.).

Codici da miscelare:

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 * marcie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 15 * filtri di argilla esauriti

06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03
- 16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 01 01 cemento
- 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 01 legno
- 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 01 11 * cenere pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 cenere pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 04 03 * fase solida non vetrificata
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 08 01 vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 05 rifiuti di alluminio
- 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12 * rifiuti contenenti cianuro derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

4 MISCELE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON RIFIUTI PERICOLOSI (autorizzazione in deroga)

4.1 Gruppo NPP1: Solidi e fanghi di natura prevalentemente inorganica

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi di natura prevalentemente inorganica.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causata dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

(integrazione in seguito al punto 4 prot n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.) Il rifiuto prodotto dalla miscelazione autorizzata in deroga che sarà codificato con CER 190204* dovrà sempre subire un trattamento di stabilizzazione/solidificazione prima del conferimento in discarica e non potrà comunque essere destinato a recupero ambientale, all'utilizzo come inerti o alla produzione di composti.

Codici CER esclusi dalla miscelazione (punto 1 prot n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.):

190204*, 190209*, 190210, 190304*, 190305, 190306*, 190307, 191210.

Miscelazioni vietate:

- È vietato miscelare rifiuti pericolosi con gli omologhi rifiuti non pericolosi (es. 190811* con 190812), (punto 2 prot. n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.);
- È vietato miscelare rifiuti liquidi con rifiuti solidi (punto 3 prot. n.537 del 04/12/06 A.R.P.A.CAL.).

Codici da miscelare:

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

3.11 Gruppo P11: Solidi di natura prevalentemente organica

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti da fanghi di natura prevalentemente organica.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uopo previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità coaferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 05 * fuliggine
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 16 * rifiuti contenenti silicene pericoloso
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

3.10 Gruppo P10: Fanghi di natura prevalentemente organica contenenti oli e grassi

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti da fanghi di natura prevalentemente organica contenente oli e grassi.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uopo previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
05 01 03 * mucche depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
06 13 05 * fuliggine
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
12 01 12 * cere e grassi esauriti
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

3.9 Gruppo P9: Fanghi di natura prevalentemente inorganica

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti da fanghi di natura prevalentemente inorganica.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scartabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato

Codici da miscelare:

05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 13 05 * fuliggine
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * impunità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

3.7 Gruppo P7: Fanghi di natura prevalentemente organica contenenti solventi non alogenati

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti da fanghi di natura prevalentemente organica contenente solventi non alogenati.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

04 01 03 * bagni di sgrassatura esausti contenenti solventi senza fase liquida
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

3.5 Gruppo P5: Liquidi di natura acida

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi di natura acida.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 * acido cloridrico

06 01 03 * acido fluoridrico

06 01 04 * acido fosforico e fosforoso

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 * altri acidi

06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

10 01 09 * acido solforico

11 01 05 * acidi di decappaggio

11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

3.3 Gruppo P3: Liquidi di natura prevalentemente organica contenenti solventi non alogenati

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici contenenti solventi non alogenati.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi.

Diminuzione della pericolosità.

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale.

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio.

Diminuzione del numero di trasporti.

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi.

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto.

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico.

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

16 01 14 * liquidi anti-gelo contenenti sostanze pericolose

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

20 01 13 * solventi

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 17 * prodotti fotochimici

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 13 * solventi
- 20 01 14 * acidi
- 20 01 15 * sostanze alcaline
- 20 01 17 * prodotti fotochimici
- 20 01 19 * pesticidi
- 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 29 * detersivi contenenti sostanze pericolose
- 20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 16 01 04 * veicoli fuori uso
- 16 01 07 * filtri dell'olio
- 16 01 08 * componenti contenenti mercurio
- 16 01 09 * componenti contenenti PCB
- 16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 13 * liquidi per freni
- 16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 04 01 * munizioni di scarto
- 16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 * altri esplosivi di scarto
- 16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 06 01 * batterie al piombo
- 16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03 * batterie contenenti mercurio
- 16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- 16 07 08 * rifiuti contenenti olio
- 16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 10 04 04 * polveri dei gas di combustione
- 10 04 05 * altre polveri e particolato
- 10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 03 * polveri dei gas di combustione
- 10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 06 03 * polveri dei gas di combustione
- 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 09 05 * forme e anodi da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 07 * forme e anodi da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 05 * forme e anodi da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 07 * forme e anodi da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento laminico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltitura, contenenti metalli pesanti
- 10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
- 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11 01 05 * acidi di decappaggio
- 11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 * basi di decappaggio
- 11 01 08 * fanghi di fosforazione
- 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16 * resine a scambio ionico saturato o esaurite
- 11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto
- 06 13 05 * fuliggine
- 07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
- 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
- 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
- 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08 * altri fondi e residui di reazione

2.38 Gruppo G38: Oli vegetali

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.39 Gruppo G39: Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.40 Gruppo G40: Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi di natura prevalentemente organica; rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree aggregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uopo previsto; miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione; miglioramento della

trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

Miscelazione in vasca e in aree segregate e in cassoni scarrabili.

Finalità:

- Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
- Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
- Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
- Diminuzione del numero di trasporti;
- Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
- Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti – "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Codici da miscelare:

- 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti – "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * mochie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

2.35 Gruppo G35: Materiale contaminato

Tipologie da miscelare:

Rifiuti solidi di natura mista.

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi di natura prevalentemente organica non utilizzabili in agricoltura.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uopo previsto; miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione; miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

- 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alcolitizzazione
- 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

2.31 Gruppo G31: Residui di decarbonazione

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi di natura prevalentemente organica provenienti da processi di decarbonazione.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca o in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplicità della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione o di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

11 01 08 * fanghi di fosfatazione

16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 15 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

2.29 Gruppo G29: Fanghi provenienti dal lavaggio di gas

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.30 Gruppo G30: Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti prevalentemente da fanghi provenienti da impianti di depurazione.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

- Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
- Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
- Semplicificazione della movimentazione e la trasportabilità;
- Diminuzione della pericolosità;
- Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
- Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
- Diminuzione del numero di trasporti;
- Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
- Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
- Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

- Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
- Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
- Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

- 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

2.28 Gruppo G28: Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai paragrafi 29, 30 e 33

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi contenenti prevalentemente residui di filtrazione.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scorrevoli e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

2.27 Gruppo G27: Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da fanghi e liquidi contenenti prevalentemente metalli o composti metallici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scartabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto, miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione, miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 * catrami acidi

05 01 08 * altri catrami

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 15 * filtri di argilla esauriti

06 02 01 * idrossido di calcio

06 02 03 * idrossido di ammonio

06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 * altre basi

06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC - Miscelazioni Consentite

- 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti --"codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13),
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

19 11 01 * fanghi di argilla esauriti

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

2.22 Gruppo G22: Scorie e/o ceneri

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti prevalentemente da scorie e ceneri.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

- Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
- Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
- Semplificazione della movimentazione e in trasportabilità;
- Diminuzione della pericolosità;
- Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
- Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
- Diminuzione del numero di trasporti;
- Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
- Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
- Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

- 06 13 05 * fuliggine
- 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie o polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 04 * scorie della produzione primaria
- 10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotte da mulini a palla), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 05 * altre polveri e particolato
- 10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 03 * polveri dei gas di combustione
- 10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

2.20 Gruppo G20: Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi di natura prevalentemente organica; rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto; miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione, miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscelg di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.

06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

2.15 Gruppo G15: Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.16 Gruppo G16: Prodotti di laboratori fotografici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi con inquinanti provenienti da aziende/laboratori fotografici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei inezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti – "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

- 09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04 * soluzioni fissative
- 09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
- 09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di imbrare i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

2.14 Gruppo G14: Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e liquidi contaminati da sostanze chimiche di laboratorio.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uopo previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

05 01 03 * morciuc depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 05 * perdite di olio

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 * catrami acidi

05 01 08 * altri catrami

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 06 01 * catrami acidi

05 06 03 * altri catrami

2.12 Gruppo G12: Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti composti da solidi e fanghi contenenti inchiostri, coloranti, pigmenti ecc.

Rifiuti: solidi e liquidi composti da fanghi ed emulsioni oleose.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uopo previsto: miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione; miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

- 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 05 01 05 * perdite di olio
- 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di retifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 13 01 04 * emulsioni clorate
- 13 01 05 * emulsioni non clorate
- 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 * fanghi da collettori
- 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02 * altre emulsioni

- 07 06 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
- 20 01 13 * solventi

2.6 Gruppo G6: Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.7 Gruppo G7: Sali per rinvenimento contenenti cianuri

Tale tipologia di miscelazione non verrà applicata.

2.8 Gruppo G8: Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)

Tipologie da miscelare:

Rifiuti solidi e liquidi contaminati prevalentemente da sostanze oleose.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto; miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;

Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);

Diminuzione della pericolosità;

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;

Diminuzione del numero di trasporti;

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;

Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione; miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

2.3 Gruppo G3: Prodotti per la protezione del legno

Tipologie da miscelare:

Rifiuti liquidi composti prevalentemente da prodotti conservativi del legno ..

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in serbatoi di stoccaggio con l'ausilio di pompe.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento chimico-fisico-biologico;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di trattamento emulsioni oleose.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti – "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Trattamento con l'impianto di chimico-fisico-biologico autorizzato.

Trattamento con l'impianto di trattamento emulsioni oleose autorizzato.

Codici da miscelare:

- 03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi o prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 00 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi rientranti nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 40 metallo
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 00 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi rientranti nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

1.6 Gruppo NP6: Solidi di natura mista da inviare al recupero (materiali plastici)

Tipologie da miscelare:

Rifiuti solidi di natura mista (materiali plastici).

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in arce segregate o in cassoni scarabili.

Finalità:

Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità.

Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale.

Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio.

Diminuzione del numero di trasporti.

Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi.

Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.

Codici da miscelare:

07 02 13 rifiuti plastici

12 01 05 imballatura e trucioli di materiali plastici

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 05 imballaggi in materiali composti

15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimosi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

17 02 03 plastica

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

19 12 04 plastica e gomma

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23

e 20 01 35

20 01 39 plastica

20 03 07 rifiuti ingombranti

00 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi rientranti nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

1.5 Gruppo NP5: Solidi di natura prevalentemente inorganica, catalizzatori esauriti

Tipologie da miscelare:

Rifiuti solidi di natura prevalentemente inorganica, catalizzatori esauriti.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aree segregate, in cassoni scaricabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uso previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo del CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione ricadrà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 09 02 scorie fosforose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
07 02 13 rifiuti plastici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 03 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento o della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli acciai, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (coccio quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

1.4 Gruppo NP4: Fanghi con inquinanti principalmente inorganici

Tipologie da miscelare:

Rifiuti costituiti da fanghi con inquinanti prevalentemente inorganici.

Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione:

Miscelazione in vasca e in aerec segregate, in cassoni scarrabili e con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione all'uopo previsto.

Finalità:

Stabilizzare chimicamente i rifiuti al fine di inibire i processi di trasformazione degli stessi;
Consolidare al fine dell'ottenimento di una miscela che abbia stato fisico solido (palabile);
Semplificazione della movimentazione e la trasportabilità;
Diminuzione della pericolosità;
Diminuzione delle possibili emissioni durante le operazioni di movimentazione e di smaltimento finale;
Aumento della quantità conferibile con relativa diminuzione dei tempi di stoccaggio;
Diminuzione del numero di trasporti;
Riduzione dell'impatto ambientale causato dalla circolazione dei mezzi;
Diminuzione degli eventi accidentali legati al trasporto;
Miglioramento della trattabilità dei rifiuti nel processo di stabilizzazione - solidificazione.

Codice risultante dalle operazioni:

Per la codifica da attribuire al rifiuto ottenuto dalla miscelazione sarà adottato il seguente criterio (il più cautelativo possibile):

- Per le miscelazioni di rifiuti provenienti dallo stesso comparto e quindi sarà identificato un codice finale tra quelli appartenenti allo stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale sarà, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei 18 che formano il CER (in questo ultimo caso l'operazione non rientrerà né come operazione R12 né come operazione D13);
- Altrimenti verrà applicato il codice 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), per rifiuti destinati a smaltimento o recupero (in questo caso l'operazione rientrerà come operazione R12 oppure come operazione D13).

Destinazione finale:

Impianti di smaltimento finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Impianti di recupero finale debitamente autorizzati secondo la vigente normativa.
Trattamento con l'impianto di stabilizzazione/solidificazione autorizzato.

Codici da miscelare:

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legna, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta
 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
 04 01 01 camiccio e frammenti di calce
 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri, plastomero)
 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
 05 01 17 bitumi
 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
 06 13 03 nerofumo
 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
 07 02 17 rifiuti contenenti silice diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
 10 01 01 cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 10 01 15 cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal concenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
 12 01 21 corpi d'uteasile e materiali di rettificazione esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
 15 01 01 imballaggio in carta e cartone

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
00 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi rientranti nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
- 11 01 14 rifiuti di syntaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempera di rifiuti vetrificati
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- 00 00 99 tutti i rifiuti speciali non pericolosi ricentrati nel codice "rifiuti non specificati altrimenti" aventi provenienza simile e stessa natura

Allegato 2) al parere del Nucleo IPPC – Miscelazioni Consentite

3.32	GRUPPO G32: RESIDUI DI COLONNE SCAMBIATRICI DI IONI.....	50
3.33	GRUPPO G33: FANGHI RESIDUATI NON TRATTATI O NON UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA.....	50
3.34	GRUPPO G34: RESIDUI DELLA PULITURA DI CISTERNE E/O DI MATERIALI.....	52
3.35	GRUPPO G35: MATERIALE CONTAMINATO.....	53
3.36	GRUPPO G36: RECIPIENTI CONTAMINATI (AD ESEMPIO: IMBALLAGGI, BOMBOLE DI GAS, ECC.) CHE ABBIANO CONTENUTO UNO O PIÙ DEI COSTITUENTI ELENCATI NELL'ALLEGATO H.....	54
3.37	GRUPPO G37: ACCUMULATORI E PILE ELETTRICHE.....	56
3.38	GRUPPO G38: OLI VEGETALI.....	57
3.39	GRUPPO G39: OGGETTI PROVENIENTI DA UNA RACCOLTA SELETTIVA DI RIFIUTI DOMESTICI E AVENTI UNA DELLE CARATTERISTICHE ELENcate NELL'ALLEGATO I.....	57
3.40	GRUPPO G40: QUALUNQUE ALTRO RIFIUTO CONTENENTE UNO QUALUNQUE DEI COSTITUENTI ELENCATI NELL'ALLEGATO H E AVENTI UNA DELLE CARATTERISTICHE ELENcate NELL'ALLEGATO I.....	57
4	MISCELE DI RIFIUTI PERICOLOSI (AUTORIZZAZIONE IN DEROGA).....	66
4.1	GRUPPO P1: LIQUIDI CON INQUINANTI PREVALENTEMENTE ORGANICI, SOLUZIONI DI LAVAGGIO.....	66
4.2	GRUPPO P2: LIQUIDI CON INQUINANTI PRINCIPALMENTE ORGANICI, FONDI DI DISTILLAZIONE.....	68
4.3	GRUPPO P3: LIQUIDI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA CONTENENTI SOLVENTI NON ALOGENATI.....	69
4.4	GRUPPO P4: LIQUIDI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA CONTENENTI SOLVENTI ALOGENATI.....	70
4.5	GRUPPO P5: LIQUIDI DI NATURA ACIDA.....	71
4.6	GRUPPO P6: LIQUIDI DI NATURA BASICA.....	72
4.7	GRUPPO P7: FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA CONTENENTI SOLVENTI NON ALOGENATI.....	73
4.8	GRUPPO P8: FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA CONTENENTI SOLVENTI ALOGENATI.....	74
4.9	GRUPPO P9: FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE INORGANICA.....	75
4.10	GRUPPO P10: FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA CONTENENTI OLI E GRASSI.....	77
4.11	GRUPPO P11: SOLIDI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA.....	79
5	MISCELE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON RIFIUTI PERICOLOSI (AUTORIZZAZIONE IN DEROGA).....	81
5.1	GRUPPO NPP1: SOLIDI E FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE INORGANICA.....	81
5.2	GRUPPO NPP2: SOLIDI DI NATURA PREVALENTEMENTE INORGANICA.....	87
5.3	GRUPPO NPP3: SOLIDI E FANGHI DI NATURA PREVALENTEMENTE ORGANICA.....	94

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato, a partire dalla data di adeguamento come previsto all'art. 17, comma 1, del D.Lgs 59/2005.

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

I punti di emissione autorizzati sono:

- E1 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni a servizio degli impianti di trattamento chimico-fisico-biologico, disemulsione oli, stoccaggio oli e rifiuti liquidi in genere, carico e scarico emulsioni oleose, carico e scarico rifiuti liquidi, carico e scarico morchie e fondami, impianto di metilizzazione-stabilizzazione;
- E2 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni della linea di produzione e raffinazione di cdi e tinturazione pneumatici fuori uso.

I valori di emissione da non superare sono quelli previsti dall'allegato I, parte II alla parte V del Dlgs 3 Aprile 2006 n° 152.

Nella tabella sottostante si riportano le sostanze da ricercare nel punto di emissione autorizzato E1.

Tabella A1	
Classe I	IPA (completi)
Classe II	Arsenico, cromo VI
Classe III	Acronitrile, benzene, 1,3 butadiene
Tabella B	
Classe I	Cadmio, mercurio
Classe II	Selenio, nichel
Classe III	Antimonio, cianuri, cromo III, piombo, vanadio
Tabella C	
Classe I	Fosfina
Classe II	Acido cianidrico, bromo, cloro, idrogeno solforato

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale,
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

- X) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore

E.1.4 Prescrizioni generali

- XI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 (ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90).
- XII) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- XIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegati, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
- XIV) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.
- XV) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 10169.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

- l) Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento,

(d) Le misure primarie sfruttano l'uso delle Strutture Idrauliche, la portata viene quindi determinata misurando il livello del liquido, in prevalenza, sul punto delle restrizioni o vicino. Le strutture che creano la restrizione vengono chiamate "sistemi primari di misura". Esse si dividono in due categorie principali: canali di misura (flumes) e stramazzi (weir).

Le misure secondarie si realizzano attraverso un "Sistema di misura secondario" o misuratore di portata (Flowmeter), viene utilizzato in abbinamento al sistema primario per poter misurare l'intensità del flusso nel canale. Il flowmeter misura il livello del liquido in un determinato punto del canale e converte immediatamente il dato in portata basandosi sulla conoscenza della relazione livello/portata tipica di un determinato stramazzo o canale di misura.

Esempi: sensore ad ultrasuoni; sensore a bolle; sensore sommerso.

I sistemi di misura secondaria solitamente vengono utilizzati in abbinamento al sistema primario per poter misurare l'intensità del flusso nel canale: SISTEMA COMBINATO

- X) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi: qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente al gestore della fognatura/impianto di depurazione e al dipartimento ARPA competente per territorio

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

Dovranno essere rispettati i Limiti del DPCM 1 marzo 1991 in caso di assenza di Zonizzazione Acustica del Comune.

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di monitoraggio.
- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine

E.3.4 Prescrizioni generali

- III) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell' 8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti necessarie misure di monitoraggio)

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) L'eventuale disseminazione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la

IX) I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono essere ammassati in bacini aventi:

- sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento meteorico devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;
- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- ovvero avviati direttamente al trattamento di igienizzazione nell'impianto di stabilizzazione della piattaforma.

XIV) Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti.

XV) Possono essere operate fasi di miscelazione, in deroga all'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/06, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del recupero e/o smaltimento finale; comunque non può essere optata nessuna diluizione tra i rifiuti incompatibili ovvero con la finalità di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;
- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:
 - partite, quantità, codici CER dei rifiuti miscelati;
 - esiti delle prove di miscelazione;

XVI) In riferimento alle operazioni di miscelazione dei rifiuti effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06, in deroga al divieto generale, si dovrà utilizzare la seguente procedura per il conferimento in discarica delle suddette miscele:

1. il rifiuto prodotto dalla miscelazione autorizzata in deroga, è codificato sempre con il CER 19 02 04*;
2. il miscuglio di rifiuti potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione;
3. per il conferimento in discarica, potranno essere miscelati solo i rifiuti che siano fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti pericolosi;
4. la miscela codificata con codice con CER 19 02 04* dovrà essere conferita direttamente in discarica per rifiuti pericolosi anche dopo l'eventuale stabilizzazione;
5. Potranno essere miscelati anche i rifiuti parzialmente stabilizzati e/o solidificati con CER 19 03 04* oppure 19 03 06* e quelli stabilizzati e/o solidificati con CER 19 03 05 oppure 19 03 07 che siano già fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti pericolosi.

- XXVIII) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- XXVII) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
- XXVIII) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, **deve essere effettuato in condizioni di sicurezza.**
- deve:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - rispettare le norme igienico - sanitarie;
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- XXIX) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- XXX) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
- XXXI) I serbatoi per i rifiuti liquidi:
- devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento.
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento;
 - se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.
- XXXII) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
- XXXIII) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.

- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua l'attività di smaltimento dei rifiuti liquidi ad essi collegati istantaneamente o entro al massimo 60 minuti dalla individuazione del guasto.

E.7 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.8 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

E.9 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f) del D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell'Autorità competente per il controllo (ARPA), fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. All'Autorità competente per il controllo (ARPA) stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo vincolo della garanzia fidejussoria.

E.10 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AIA, comunicata secondo quanto previsto all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/05; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05.

L'Autorità competente al controllo (ARPA) effettuerà due controlli ordinari nel corso del periodo di validità dell'Autorizzazione rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta di avvenuto adeguamento alle disposizioni AIA.

1. Il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze stabilite nella Parte F. I dati dovranno essere sempre conservati presso l'impianto a disposizione dell'Ente di Controllo;
2. La ditta deve comunicare, con la frequenza prevista e con le modalità di seguito specificate, i seguenti report periodici sulla conduzione dell'impianto:
 - Report trimestrale, su supporto informatico, contenente tutti i dati relativi alla gestione della discarica.
 - Report annuale, su supporto informatico e cartaceo, relativo all'attuazione del programma di controllo, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui alla Parte F.

E.12.1 REPORT TRIMESTRALE

Il report trimestrale, che dovrà essere trasmesso esclusivamente su supporto informatico, dovrà riportare tutti i dati inerenti la gestione dell'impianto con riferimento particolare a:

- a) quantità e tipologia dei rifiuti trattati;
- b) risultati analitici dei monitoraggi delle matrici ambientali e delle emissioni;
- c) quantità di materie prime utilizzate e consumi energetici.

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati.

E.12.2 RELAZIONE ANNUALE E REPORT

La relazione annuale di funzionamento e sorveglianza dell'impianto, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, ad ARPA di Catanzaro e al Comune di Lamezia Terme, annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) in formato elettronico/cartaceo, secondo struttura dati da concordare con ARPA, e deve riportare informazioni e resoconti delle attività inserite nel Piano di Monitoraggio (report) riguardante tutte le componenti e tutti gli autocontrolli previsti, il riassunto delle eventuali modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla configurazione dell'anno precedente, il commento ai dati presentati evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD, la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute.

La relazione annuale dovrà contenere informazioni specifiche relative a:

- report annuale dei risultati del Piano di Monitoraggio, di cui alla parte F, comprendente:
 - i dati relativi al Piano di Monitoraggio, secondo format da concordare con Arpa;
 - riferimento alle metodiche e modalità di campionamento adoperate; le modalità di prelievo dei campioni dovranno essere autocertificate, a cura dei soggetti che svolgono tale attività e adeguatamente certificate sul rapporto di prova di ogni autocontrollo; l'Autocertificazione e/o il Rapporto di Prova dovranno attestare il punto e le modalità di campionamento prescelti;
 - in caso, nel corso dell'anno, si siano verificate emissioni eccezionali (accidentali o anomale), di cui è stata comunque fatta immediata comunicazione all'Autorità Competente, dovrà esserne riportata indicazione nel report, indicando anche le condizioni operative a cui fa riferimento l'emissione e le cause dell'irregolarità;
- risultati dei controlli effettuati sui rifiuti trattati, nonché sulle matrici ambientali;
- un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
- un commento ai dati presentati, evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo;

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. rifiuti trattati, acque sotterranee, emissioni in atmosfera).

E.12.3 CERTIFICATI DI ANALISI

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere raccolti e conservati in azienda sempre disponibili per la verifica da parte di ARPA, per almeno 5 anni dalla data di emissione.

Codice CER	Caratteristiche di pericolosità ¹	Quantità annua totale (l'anno)	Quantità specifica (t/t di rifiuti trattati)	Frequenza prelievo campioni rappresentativi	Parametri analizzati	Modalità di registrazione dei controlli	Anno di riferimento
Tutti i CER (*)	X	X	X	Semestrale ovvero ad ogni variazione della partita	Per rifiuti solidi Caratterizzazione rifiuto e test di cessione in acqua ex Dm 03/08/0 Per rifiuti liquidi pH, COD, NH ₄ , Cloruri, Solfati, Fluoruri, Metalli ex tab. 3 all. 5 alla Parte Terza al D.Lgs 152/06 e smi), Idrocarburi totali	Rapporto di analisi interno firmato da tecnico iscritto al relativo Albo Professionale (mod. SVS) Rapporto di analisi interno firmato da tecnico iscritto al relativo Albo Professionale (mod. SVL)	Tutti gli anni di validità dell'autorizzazione

(*) Eccetto 20.03.04, 20.03.06 e 19.08.05 in quanto per tipologia e provenienza sono avviati all'impianto biologico senza necessità di caratterizzazione.

Tab. F3 - Controllo rifiuti in ingresso

F.3.2 Impiego di Sostanze ausiliarie

La tabella F4 indica interventi previsti che comportano la riduzione/sostituzione di sostanze impiegate nel trattamento rifiuti, a favore di sostanze meno pericolose.

Nome della sostanza	Codice CAS	Frase di rischio	Quantità annua totale (l'anno)	Quantità specifica (t/t di rifiuto trattato)	Anno di riferimento
Acido solforico 25-36%	7664-93-2	R35	-	-	-
Acqua ossigenata 130 V	7722-84-1	R22-37, R38-41	-	-	-
Soda caustica 30%	1310-73-2	R35	-	-	-
Cloruro Ferrico 40%	7705-08-0	R34	-	-	-
Disemulsionante	-	R34	-	-	-
Ossido di calcio	1305-78-8	R36-R37-R38	-	-	-

Tab. F4 - Impiego di sostanze

¹ Così come definite all'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE e all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06.

	Parametro ⁽¹⁾	E1	E2	Valori limiti	Frequenza controlli	Metodi ⁽²⁾
Convenzionali e gas serra	Metano					
	Monossido di carbonio (CO)					
	Biossido di carbonio (CO ₂)					
	Idrofluorocarburi (HFC)					
	Protossido di azoto (N ₂ O)					
	Ammoniaca	x		0,1 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 632:1984
	Carbonio Organico Totale (COT)	x		-	Semestrali	UNI EN 13526
	Ossidi di azoto (NO _x)					
	Poli fluorocarburi (PFC)					
	Esafluoruro di zolfo (SF ₆)					
Ossidi di zolfo (SO _x)						
Metalli e composti	Arsenico (As) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Cadmio (Cd) e composti	x		0,2 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Cromo VI (Cr) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	APAT IRSA CNR 3150 C
	Rame (Cu) e composti					
	Mercurio (Hg) e composti	x		0,2 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13211:2003
	Nichel (Ni) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Piombo (Pb) e composti	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	Zinco (Zn) e composti					
	Selenio (Se) e composti	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
Sostanze organiche clorurate	Vanadio	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 14385:2004
	carbonio tetracloruro					
	Esaclorobenzene (HCB)					
	Esaclorocicloesano (HCH)					
	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)					
	Policlorobifenili (PCB)					
C. Org.	Benzene (C ₆ H ₆)	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	IPA	x		0,1 mg/Nmc	Semestrali	D.M. 25/08/2000 all. 3
	1,3 Butadiene	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Bifenile	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Fenolo	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 504/124

Qualora per una emissione siano previste determinazioni analitiche di un inquinante mai indagato dall'azienda ma che può risultare pertinente con il ciclo produttivo o contemplato per la specifica attività in LG o BRef inserire un asterisco per il parametro seguito dalla seguente nota:

Al fine di caratterizzare compiutamente l'emissione e valutare l'effettiva presenza di parametri inquinanti non già valutati, ma indicati dalle linee guida di settore nazionali e sopranazionali, tali parametri saranno oggetto di almeno tre determinazioni, da effettuare con cadenza semestrale a partire dalla data di adeguamento, comunicata così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/06. Qualora il valore massimo di concentrazione dei tre risultati analitici rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o uguale al 10% del valore limite o al di sotto del limite di rilevabilità del metodo di riferimento, il parametro suddetto non sarà più oggetto del piano di monitoraggio nella specifica emissione. In tal caso, il monitoraggio del parametro dovrà essere effettuato regolarmente con frequenza indicata in tabella.

F.3.6 Acqua in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi

Per ciascuno scarico qui sotto indicato (A = Scarico diretto acque dei servizi in fognatura consortile; B = Scarico depuratore biologico in fognatura consortile e C = refluo in alimentazione all'impianto biologico), in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riporta di seguito la frequenza specifica del monitoraggio ed il metodo utilizzato.

Parametri	A	B	C	Modalità di controllo		Metodi (*)
				Continuo	Discontinuo (data, ora, punto di prelievo)	
Volume acqua (m ³ /anno)	X	X	X	X		
pH	X	X	X	X		2060
Temperatura			X	X		2100
Conducibilità	X	X	X	X		2030
TOC	X	X	X		settimanale	
Solidi sospesi totali	X	X	X		settimanale	2090
BOD ₅	X	X	X		settimanale	5120
COD	X	X	X		settimanale	5130
Alluminio	X	X	X		settimanale	3050
Arsenico (As) e composti	X	X	X		settimanale	3080
Bario	X	X	X		settimanale	3090
Boro	X	X	X		settimanale	3110
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X		settimanale	3120
Cromo (Cr) e composti	X	X	X		settimanale	3150
Cromo VI	X	X	X		settimanale	3150
Ferro	X	X	X		settimanale	3160
Manganese	X	X	X		settimanale	3190
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		settimanale	3200
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		settimanale	3220
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		settimanale	3230
Rame (Cu) e composti	X	X	X		settimanale	3250
Selenio	X	X	X		settimanale	3260
Stagno	X	X	X		settimanale	3280
Zinco (Zn) e composti	X	X	X		settimanale	3320
Cobalto (Co) e composti	X	X	X		settimanale	3140
Cianuri	X	X	X		mensile	4070

Il monitoraggio dei parametri sottolineati va effettuato qualora gli stessi risultino pertinenti alla tipologia e alla provenienza del rifiuto in ingresso all'impianto di trattamento, anche sulla base del protocollo di accettazione rifiuti se presente.

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 7025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

F.3.6.1 Monitoraggio delle acque sotterranee

Monitoraggio imposto dagli Enti Competenti in fase di autorizzazione. Si osserva che comunque, sotto tutto il pavimento industriale del capannone è stesa idonea geomembrana che consente di bloccare eventuali percolamenti da fratture o rotture della pavimentazione stessa. Pertanto è poco probabile che la falda possa essere inquinata da attività condotte nella piattaforma Econet.

Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee:

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
1	Bianco lato Nord				
2	Bianco lato Sud				
3	Spia lato Nord				
4	Spia lato Sud				

Tab. F10 - Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
1	Bianco lato Nord				
2	Bianco lato Sud				
3	Spia lato Nord				
4	Spia lato Sud				

Tab. F11 - Misure piezometriche quantitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Frequenza	Metodi
1	Bianco lato Nord	X	Alluminio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3010
		X	Arsenico	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3080
		X	Cadmio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3060
		X	Cromo Totale	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3080
		X	Cromo VI	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3080
		X	Ferro	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3090
		X	Manganese	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3120
		X	Mercurio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3200

					5060
		X	Benzo(a)antracene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(a)pirene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(b)fluorantene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(k)fluorantene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Benzo(g,h,i)perilene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Crisene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Dibenzo(a,h)antracene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Indeno(1,2,3-c,d)pirene(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Pirene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	Sommatoria(*)	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5080
		X	PCB	Semestrale	IEC 61619
		X	Acrilammide	Semestrale	GAS MASSA
		X	1,4-Butadiene	Semestrale	GAS MASSA
		X	Ammoniac	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4010
		X	Nitrati	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4020
		X	Materie in sospensione totali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 2050
		X	Fosforo totale	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4090
		X	Solventi clorurati	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5130
		X	Silice	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4110
		X	Ossigeno disciolto	Semestrale	OSSIMETRO
		X	Coliformi totali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7010
		X	Coliformi fecali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7020
		X	Streptococchi fecali	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7040
		X	Escherichia coli	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 7030
2	Bianco Sud	lato	Come piezometro 1		
3	Spia Nord	lato	Come piezometro 1		
4	Spia lato Sud		Come piezometro 1		

Tab. F12 - Misure piezometriche qualitative

La Tabella F14 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
1	Al perimetro in zona accettazione, vicino cancello di ingresso	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata	Misura con modalità descritta nella nota (1). Durata di campionamento di tre ore in ogni postazione	Biennale (prossima campagna prevista per Luglio 2009)
2	Al perimetro, vicino cabina elettrica	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
3	Al perimetro, vicino scrubber abbattimento emissioni "Sezione A" e zona scarico emulsioni	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
4	Al perimetro, vicino zona di stoccaggio rifiuti	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
5	Al perimetro, vicino vasca riserva idrica antincendio	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		
6	Al perimetro, vicino impianto abbattimento polveri da lavorazione CDR	Leq (A)	Zonizzazione acustica non determinata		

(1): Analisi di tipo globale misurando:

- 1) il livello continuo equivalente di pressione sonora;
- 2) i livelli di pressione efficace SPL (con ponderazione A e costante fast);
- 3) i livelli di massimo e minimo di pressione sonora di Lafmax e Lafmin;
- 4) analisi spettrale e campionamento delle grandezze preselezionate ad intervalli di tempo regolari.

Tab. F14 - Verifica d'impatto acustico

F. Rifiuti

Le tabelle F10 e F11 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed uscita dal complesso.

Rifiuti in Ingresso

CER autorizzati	Operazione autorizzata	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) trattata	Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto trattato)	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli: effettuati	Anno di riferimento
Codici Specchio	R/D	X	X	X	Scheda tecnica produttore e Verifica analitica della non pericolosità	Una volta l'anno	Mod. SVS del Sistema di Gestione Ambientale Certificato	X
Altri codici	R/D	X	X	X	Scheda	Una volta	Mod. SVS del	X

NP1-NP8, G1-G40					recupero ex Dm 05/02/98 e smi. Esito prove di miscelabilità			
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione NP1-NP8, G1-G40	D*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi eluito. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione NP1-NP8, G1-G40	T*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e % di S e Cl. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X

Tab. F17 – Controllo rifiuti miscelati non in deroga

*R recupero D smaltimento T trattamento

CER rifiuti liquidi	Quantità annua (t) comples- sivamente trattata	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) solo trattamento chimico fisico	Quantità annua (t) trattamento chimico fisico e biologico	Controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Tutti (eccetto 20.03.04, 20.03.06)	X	X	X	X	Ph, COD, Idrocarburi totali, Azoto ammoniacale, Fluoruri, Cloruri, Solfati, Fosfati, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Alluminio, Arsenico,	Annuale	Analisi chimica (mod. SVL del S.G.A.)	X

esso/fase di processo	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase ²	Modalità di controllo	Inquinante	di registrazione dei controlli
Ricezione rifiuti liquidi (eccetto 20.03.04, 20.03.06)	Vedi colonna 6 tab. F18	Annuale	Regime	Prelievo del campione e conservazione per un mese nell'archivio campioni. Analisi come da colonna 6 della tabella F18	-	Uso mod. SVL del Sistema di Gestione Ambientale certificato
Ricezione rifiuti solidi (solidi biodegradabili)	Vedi colonna 6 tab. F17	Annuale	Regime	Prelievo del campione e conservazione per un mese nell'archivio campioni. Analisi come da colonna 6 della tabella F15	-	Uso mod. SVS del Sistema di Gestione Ambientale certificato
Ricezione rifiuti solidi (solidi non biodegradabili)	Vedi colonna 6 tab. F17	Annuale	Regime	Prelievo del campione e conservazione per due mesi nell'archivio campioni, da colonna 6 della tabella F15	-	Uso mod. SVS del Sistema di Gestione Ambientale certificato
Trasferimento (tubature, pompe, valvole)	Eventuale Anomalia	Annuale	Regime	Visiva e tramite ausilio PLC	Emulsioni oleose, Rifiuti liquidi in genere	Uso mod. SMG del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
Caricamento e mescolamento reattori	Eventuale Anomalia	Annuale	Regime	Visiva e tramite ausilio PLC	Emulsioni oleose, Rifiuti liquidi in genere	Uso mod. SMG del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
Trattamenti biologici (*)	Q refluo in ingresso pH	In Continuo	Regime	Tramite ausilio PLC	-	Registrazione su PLC

² Specificare se durante la fase d'indagine l'impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto

	Cloroalcani (C10-13) Esaclorobenzene (HCB) Esaclorobutadiene (HCBd) Esaclorocicloesano (HCH) Pentaclorobenzene Composti organici alogenati Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) Decabromo difenil etere Composti organostannici IPA Fenoli Nonilfenoli TKN Altre sostanze pericolose Altro Saggio di tossicità acuta					
Trattamenti chimico-fisici nel Reattori da R4 ad R8	Azoto ammoniacale Cloruri Solfati Fluoruri COD Idrocarburi totali Tensioattivi totali	Mensile per ciascun reattore	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio	-	Uso mod. TCF del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
	Dosaggio reagenti	Totale giornaliero	Regime	-	-	Uso SMG del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi linea A	Analisi completa di tipizzazione rifiuto liquido da lavaggio scrubbers	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi	Analisi completa di tipizzazione polveri trattenute dai filtri	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi

Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi Linea A	Come da registro manutenzione impianto	Come da registro manutenzione impianto
Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi Linea B	Come da registro manutenzione impianto	Come da registro manutenzione impianto
Linea fanghi	Manutenzione programmata	Come da contatore su programma PLC (all.1)

Tab. F21- Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio (materie ausiliarie, rifiuti in ingresso e in uscita) e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccaggio			
Tipologia	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Bacini di contenimento (n° 1)	Verifica integrità	Quinquennale	Registro
Serbatoi (da D1 a D25)	Prove di tenuta e verifica d'integrità strutturale	Biennale	Registro
Vasche (per lo stoccaggio delle emulsioni oleose) (da S1 ad S3)	Prove di tenuta e verifica d'integrità strutturale	Quinquennale	Registro

Linea B						
Linea dei fanghi	Analisi completa di tipizzazione fanghi imp. biologico (CER 19.08.11*/12)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Linea dei fanghi	Analisi completa di tipizzazione fanghi imp. chimico-fisico (CER 19.08.13*/14)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Linea dei fanghi	Analisi completa di tipizzazione miscela di fanghi biologici e chimico-fisici (CER 19.08.13*/14)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi
Spazzamento impianto	Analisi completa di tipizzazione polveri da spazzamento aree impianto (CER 19.12.11*/12)	Annuale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio esterno	-	Referto di analisi

Tab. F20- Controlli sui punti critici

(*) Con riferimento sia all'alimentazione dal bacino di equalizzazione che all'uscita dal depuratore

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Frequenza
Ricezione (campionamento/ingresso impianto)	Taratura pesa a ponte	Annuale
Trasferimento (tubature, pompe, valvole)	Manutenzione programmata	Come da contatore su programma PLC (all.1)
Pretrattamenti meccanici	Manutenzione programmata	Come da contatore su programma PLC (all.1)
Caricamento e mescolamento reattori	Manutenzione programmata	Come da contatore su programma PLC (all.1)
Trattamenti biologici	Calibrazione strumento in lettura continua di Ph, Conduttività e Temperatura con standard noti	Settimanale
Trattamenti biologici	Manutenzione strumenti di laboratorio	Come da libretti d'uso e manutenzione

	Conducibilità				
	Temperatura				
Trattamenti biologici (*)	TOC	Settimanale	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio	Uso mod. QCI del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
	Solidi sospesi totali				
	BOD ₅				
	COD				
	Alluminio				
	Arsenico (As) e composti				
	Bario				
	Boro				
	Cadmio (Cd) e composti				
	Cromo (Cr) e composti				
	Cromo VI				
	Ferro				
	Manganese				
	Mercurio (Hg) e composti				
	Nichel (Ni) e composti				
	Piombo (Pb) e composti				
	Rame (Cu) e composti				
Selenio					
Stagno					
Zinco (Zn) e composti					
Cobalto (Co) e composti					
Trattamenti biologici (*)	Cianuri	Mensile	Regime	Effettuazione analisi di laboratorio	Uso mod. QCI del Sistema di Gestione Ambientale Certificato
	Cloro attivo libero				
	Solfuri				
	Solfiti				
	Idrocarburi totali				
	Aldeidi				
	Solventi organici azotati				
	Tensioattivi totali				
	Pesticidi				
	Dicloroetano-1,2 (DCE)				
	Diclorometano (DCM)				

					Bario, Boro, Ferro, Manganese, Mercurio, Selenio, Stagno			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Tab. F18 – Controllo rifiuti liquidi

Rifiuti in uscita

La tabella F19 riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in uscita dal complesso.

CER	Quantità annua prodotta (t)	Quantità specifica*	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Codici Specchio	X	X	1. Verifica analitica della non pericolosità 2. Verifica analitica per il corretto smaltimento 3. Verifica analitica per il corretto recupero	Una volta l'anno	Analisi da parte di Laboratorio terzo	X
Altri codici	X	X	1. Verifica analitica per il corretto smaltimento 2. Verifica analitica per il corretto recupero	Una volta l'anno	Analisi da parte di Laboratorio terzo	X

- * riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di rifiuti trattati nell'anno di monitoraggio.

Tab. F19 – Controllo rifiuti in uscita

F.4 Gestione dell'impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Le tabelle F16 e F17 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite).

Impianto/parte di	Parametri	Perdite	Modalità
-------------------	-----------	---------	----------

					tecnica produttore	l'anno	Sistema di Gestione Ambientale Certificato	
--	--	--	--	--	-----------------------	--------	---	--

Tab. F15 - Controllo rifiuti in ingresso

CER autorizzati in deroga al divieto generale	Destinazione miscela	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) miscelata	Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto miscelato)	Controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione P1-P11, NPP1-NPP3	R*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi per avvio a recupero ex Dm 05/02/98 e smi. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione P1-P11, NPP1-NPP3	D*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi eluato. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione P1-P11, NPP1-NPP3	T*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e % di S.e Cl. Esito prove di miscelabilità	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X

Tab. F16 - Controllo rifiuti miscelati in deroga

*R recupero D smaltimento / trattamento

CER non in deroga	Destinazione miscela	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua (t) miscelata	Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto miscelato)	Controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Tutti codici di cui ai gruppi di miscelazione	R*	X	X	X	Tipizzazione rifiuto e analisi per avvio a	Annuale	Scheda di miscelazione (mod. SDM del S.G.A.)	X

F.3.6.2 Monitoraggio fanghi derivanti dal trattamento di depurazione

Tipologia fango	Codice CER	Caratteristiche di pericolosità	Quantità annua totale prodotta (t/anno)	Quantità specifica (t/t di rifiuto trattato)	Parametri analizzati	Frequenza	Destinazione (R/D)	Modalità registrazione	Anno di riferimento
Fango derivante dalla sezione chimico-fisica	19.08.13*	H14			Metalli	semestrale	D	Registro cartaceo/scarico rifiuti	
Fango derivante dalla sezione di trattamento biologico	19.08.12				LAS (linear alchil benzen solforato)	annuale	D	Registro cartaceo/scarico rifiuti	
	19.08.12				AOX (composti organici atogenati)	annuale	D	Registro cartaceo/scarico rifiuti	
	19.08.12				IPA (idrocarburi policiclici aromatici)	annuale	D	Registro cartaceo/scarico rifiuti	
	19.08.12				PCB (policlorobifenili)	annuale	D	Registro cartaceo/scarico rifiuti	
	19.08.12				PCDD (policlorodi benzodiossine) e PCDF (policlorodi benzofurani)	Due controlli nell'arco di validità dell'autorizzazione AIA	D	Registro cartaceo/scarico rifiuti	

Tab. F13 - Parametri monitorati nei fanghi derivanti dal trattamento di depurazione

F.3.7 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte al paragrafi E.3.3 ed E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti concordati con ARPA e COMUNE;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali recettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.
- in presenza di potenziali recettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

	X	Nichel	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3140
	X	Piombo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3150
	X	Rame	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3170
	X	Selenio	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3260
	X	Zinco	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3230
	X	Boro	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 3110
	X	Clanuri liberi	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4050
	X	Fluoruri	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4080
	X	Nitriti	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4030
	X	Solfati	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 4120
	X	Benzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Etilbenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Stirene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Toluene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Para-Xilene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Anilina	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Difenilamina	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	p-Toluidina	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Nitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	1,2-Dinitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	1,3-Dinitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	Cloronitrobenzene	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5120
	X	2-Clorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5060
	X	2,4-Diclorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5060
	X	2,4,6-Triclorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n° 5060
	X	Pentaclorofenolo	Semestrale	APAT-IRSA-CNR n°

Cloro attivo libero	X	X	X		mensile	4080
Solfuri	X	X	X		mensile	4180
Solfiti	X	X	X		mensile	4150
Solfati	X	X	X		settimanale	4140
Cloruri	X	X	X		settimanale	4090
Fluoruri	X	X	X		settimanale	4100
Fosforo totale	X	X	X		settimanale	4110
Azoto totale			X		settimanale	4060
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X		settimanale	4030
Azoto nitroso (come N)	X	X	X		settimanale	4050
Azoto nitrico (come N)	X	X	X		settimanale	4040
Grassi e olii animali/vegetali	X	X	X		settimanale	5160
Idrocarburi totali	X	X	X		mensile	5160
Aldedi	X	X	X		mensile	5010
Solventi organici azotati	X	X	X		mensile	
Tensioattivi totali	X	X	X		mensile	Tensioattivi anionici: 5170; Tensioattivi non ionici: 5180
Pesticidi	X	X	X		mensile	Pesticidi clorurati: 5090; Pesticidi fosforati: 5100; Prodotti fitosanitari (pesticidi, antiparassitari): 5060
Dicloroetano-1,2 (DCE)	X	X	X		mensile	
Diclorometano (DCM)	X	X	X		mensile	
Cloroalcani (C10-13)	X	X	X		mensile	
Esaclorobenzene (HCB)	X	X	X		mensile	
Esaclorobutadiene (HCBd)	X	X	X		mensile	
Esaclorocicloesano (HCH)	X	X	X		mensile	
Pentaclorobenzene	X	X	X		mensile	
Composti organici alogenati	X	X	X		mensile	
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)	X	X	X		mensile	
Decabromo difeniletera	X	X	X		mensile	
Composti organostannici	X	X	X		mensile	
IPA	X	X	X		mensile	5080
Fenoli	X	X	X		mensile	5070
Nonilfenolo	X	X	X		mensile	
TKN	X	X	X		mensile	
Altre sostanze pericolose	X	X	X		mensile	
Altro	X	X	X		mensile	
Saggio di tossicità acuta ⁽⁵⁾		X			mensile	8020

Tab. F9- Inquinanti monitorati

⁽⁵⁾ il test di tossicità acuta deve essere svolto secondo quanto disposto dalla nota (5) della tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/06.

	Piridina	x		20 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 2002
	Toluene	x		300 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Xilene	x		300 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	n-Esano	x		150 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Butil - ammina	x		20 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 2002
Altri composti	Cloro	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 621:1983
	H ₂ S	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 634:1984
	Acido cianidrico	x		5 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 6010
	Polveri totali	x	x	10mg/Nmc	Semestrali	UNI-UNICHIM 13284/03
	Bromo	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 621:1983
	Mercaptani	x		5 mg/Nmc	Semestrali	Gas Cromatografia CALOVAX C20M50
	Diazometano	x		5 mg/Nmc	Semestrali	Gas Cromatografia CALOVAX C20M50
	Diossano 1,4	x		5 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Acetaldeide	x		20 mg/Nmc	Semestrali	EPA TO-11A
	Acrilnitrile					
	Fosfina	x		1 mg/Nmc	Semestrali	UV-Visibile
	Difenil-ammina	x		20 mg/Nmc	Semestrali	NIOSH 2002
	Acetone	x		600 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Stirene	x		150 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Naftalene	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNI EN 13649:2002
	Formaldeide	x		20 mg/Nmc	Semestrali	UNICHIM 430
	Odori					

Tab. F8- Inquinanti monitorati

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti o/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP , del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(**) qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

F.3.3 Risorsa idrica

La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /tonnellata di rifiuto trattato)	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /anno)	% ricircolo	Modalità di registrazione
Acqua di rete	X	Preparazione reagenti (latte di calce, polielettroliti) per trattamento chimico-fisico	Annuale	X	X	X	0%	Fattura commerciale municipalizzata
	X	Antincendio	Annuale	X	X	X	0%	
	X	Preparazione soluzione di ricircolo in Scrubbers	Annuale	X	X	X	100%	

Tab. F5 - Risorsa idrica

F.3.4 Risorsa energetica

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica.

N.ordine Attività IPPC e non o intero complesso	Tipologia risorsa energetica	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh /anno)	Consumo annuo specifico (KWh /t di rifiuto trattato)	Consumo annuo per fasi di processo (KWh /anno)	Modalità di registrazione
	Energia elettrica	X	Trattamento rifiuti	annuale	X	X	X	Fattura commerciale Enel
	Energia elettrica	X	Uso uffici	annuale	X	-	-	
	Energia elettrica	X	Movimentazione rifiuti	annuale	X	X	-	

Tab. F6 - Combustibili

Risorsa energetica	Consumo termico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo elettrico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo totale (KWh/t di rifiuto trattato)
		X	X

Tab. F7 - Consumo energetico specifico

F.3.5, Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

- E1 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni a servizio degli impianti di trattamento chimico-fisico-biologico, disemulsione oli, stoccaggio oli e rifiuti liquidi in genere, carico e scarico emulsioni oleose, carico e scarico rifiuti liquidi, carico e scarico morchi e fondami, impianto di inertizzazione-stabilizzazione;
- E2 relativo all'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni della linea di produzione e raffinazione di cdi e triturazione pneumatici fuori uso.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalità del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per il futuro.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA		X
Aria		
Acqua		
Suolo		
Rifiuti		
Rumore		
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento		
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)		
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. INES) alle autorità competenti		
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento		
Gestione emergenze (RIR)		
Altro		

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rievca, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno) – Personale Econet	X
Società terza contraente (controllo interno appaltato) – Delvit Chimica srl, Cosenza	X

Tab. F2 - Autocontrollo

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Controllo rifiuti in ingresso

La tabella F3 indica i controlli che l'azienda deve svolgere sul rifiuto in ingresso nell'ambito del self-monitoring.

I controlli periodici, effettuati da A.R.P.A.Cal. - Dipartimento di Catanzaro, dovranno avere cadenza annuale, prevedendo in particolare:

- > campionamenti e analisi delle emissioni in atmosfera;
- > analisi di almeno 5 rifiuti trattati;
- > analisi delle acque di scarico;
- > analisi di 5 campioni di rifiuti in entrata per verificare il rispetto dell'omologa all'impianto, secondo le modalità previste nel piano di gestione;
- > analisi delle acque di falda a monte e a valle dell'impianto.

E.11 Comunicazioni e Requisiti di Notifica Generali

- I) Devono essere notificati alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente ed all'A.R.P.A.Cal. Dipartimento di Catanzaro eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente, riscontrati a seguito delle procedure di monitoraggio e controllo; il gestore dell'impianto deve conformarsi alla decisione della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Dette anomalie riscontrate dovranno essere collegate ad una ricostruzione di quanto è avvenuto nel corso dei prelievi, desunto dai verbali o da altri tipi di registrazione relative allo stesso periodo.
- II) Il Gestore deve comunicare immediatamente ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali adempimenti amministrativi di competenza. In particolare il gestore deve comunicare preventivamente, alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, all'ARPA - Dipartimento di Catanzaro e al Comune di Lamezia Terme, le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del DLgs n. 59/05). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente Regione Calabria - Dipartimento Ambiente ai sensi dell'art. 10 del DLgs n. 59/05. L'autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del DLgs 59/05, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
- III) Il Gestore deve dare comunicazione anche di eventuali modifiche della responsabilità tecnica della discarica allegando, nel caso, la documentazione che attesti l'adeguata formazione professionale e tecnica come stabilito dall'art. 9 comma 1 lett. b) del DLgs, n. 36/2003.
- IV) Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente l'avvenuta attuazione, secondo le prescrizioni dei lavori relativi all'ampliamento della discarica di Lamezia Terme, nonché della copertura superficiale finale definitiva e al ripristino ambientale della discarica, al fine delle verifiche di competenza dell'Amministrazione Regionale.
- V) Il Gestore deve comunicare alla Regione ed all'ARPA territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico.
- VI) Il Gestore è tenuto a fornire alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, all'ARPA - Dipartimento di Catanzaro e al Comune di Lamezia Terme, un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.

E.12 Raccolta e Comunicazione dei Dati

152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

- XXXIV) Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente Piano, il Gestore dell'impianto dovrà predisporre e trasmettere all'Autorità Competente ed all'Autorità di controllo (ARPA), un documento scritto (chiamato Protocollo di gestione dei rifiuti) nel quale saranno racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento dovrà tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto dovrà essere gestito con le modalità in esso riportate.
- XXXV) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.

E.5.3 Prescrizioni generali

- XXXVIII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- XXXIX) Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).
- XL) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica dagli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

E.6 Ulteriori prescrizioni

- a. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed a ARPA competente per territorio variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.
- b. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- c. Ai sensi del D.Lgs. 59/05, art. 11, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
- d. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA di Catanzaro eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 59/2005.
- e. Il Gestore del complesso IPPC deve:
- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;
 - ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, l'attività di smaltimento dei rifiuti liquidi fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;

6. I rifiuti non pericolosi potranno anche essere miscelati fra di loro (miscelazione di rifiuti non vietate dall'art. 187 del d.lgs. 152/06) ed, anche in questo caso, potranno essere miscelati solo rifiuti non pericolosi che sono fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti non pericolosi.
 7. Potranno essere miscelati anche i rifiuti stabilizzati e/o solidificati con CER 19 03 05 oppure 19 03 07 che siano già fra quelli autorizzati e già conformi ai criteri di ammissibilità della discarica per rifiuti non pericolosi.
 8. le prescrizioni numero 1.53 e 1.54 dell'AIA n° 5458 del 12/05/08, dovranno essere sostituite da quelle sopra riportate.
- XVII) I rifiuti non sottoposti a miscelazione, che in origine non sono conformi ai criteri di ammissibilità in discarica, potranno essere resi conformi mediante un trattamento di stabilizzazione/inertizzazione nell'impianto della piattaforma Econet.
 - XVIII) La miscelazione dei fanghi provenienti dal pretrattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico è codificata come operazione D13 e come tale è soggetta a tutte le prescrizioni previste per le miscelazioni.
 - XIX) Quotidianamente dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico e scarico ex D.Lgs. 152/06, il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento biologico e dei rifiuti avviati ad impianti terzi.
 - XX) Eventuali malfunzionamenti dei misuratori o contatori di portata installati (che debbono essere debitamente sigillati) dovranno immediatamente essere comunicati ad ARPA.
 - XXI) Dovrà essere tempestivamente segnalato ad ARPA qualsivoglia malfunzionamento si determini sull'impianto.
 - XXII) In presenza di eventi meteorici, qualora le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'impianto di depurazione, vengano alimentate all'impianto stesso, si deve sospendere l'alimentazione dei rifiuti liquidi c/terzi al trattamento di depurazione fino alla cessazione dell'alimentazione delle predette acque meteoriche.
 - XXIII) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
 - XXIV) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
 - XXV) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.
 - XXVI) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
 - XXVII) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla parte quarta del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata.

conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).

- VI) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
- II) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Ad ogni scarico è prelevato un campione che è conservato per un periodo di:
- un mese: per rifiuti liquidi e solidi biodegradabili;
 - due mesi: per rifiuti non biodegradabili.

Nel caso in cui manchi l'analisi di classificazione è possibile accettare lo scarico come "carico di prova"; in tal caso il rifiuto è scaricato in zona a parte (serbatoio, area di stoccaggio pavimentata) e non viene trattato fino a quando non si sia in possesso di analisi di caratterizzazione da parte del laboratorio chimico che ha prelevato un campione rappresentativo allo scarico. I tempi per l'ottenimento delle analisi sono quelli tecnici per l'elaborazione del rapporto di prova.

- III) Per i rifiuti allo stato liquido le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:
- pH;
 - COD;
 - Idrocarburi;
 - Azoto ammoniacale;
 - Sostanze ex tab. 5 dell'allegato 5 del D.lg. 152/06 a discrezione del produttore in base al ciclo di provenienza del rifiuto.
- V) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- VI) I reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del trattamento loro applicato.
- VII) Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06.
- VIII) L'impianto di depurazione deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo scarico nel caso di guasti e malfunzionamenti; in tali casi dovrà prevedersi che il refluo non perfettamente trattato sia rinviato in testa all'impianto.

di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

- II) Lo scarico finale in fognatura consortile deve essere conforme ai valori limite stabiliti nella tabella 3 Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- III) Il Gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto di quanto segue:
- a) La resa depurativa del trattamento biologico per il COD deve essere pari al 70%, calcolata su base annua.
 - b) La resa depurativa del trattamento biologico per l'azoto ammoniacale deve essere pari al 70%, calcolata su base annua.
- III) I reflui in uscita dal trattamento chimico-fisico ed alimentati al trattamento biologico e i rifiuti liquidi alimentati direttamente al trattamento biologico devono essere biodegradabili (*per gli impianti consortili viene prescritto nel piano di monitoraggio il controllo del $BOD_5/COD > 0,2$ giornaliero*) e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06, devono rispettare i valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'Ente Gestore della pubblica fognatura, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tabella 5. Al fine di verificare le condizioni di cui sopra, devono essere predisposti pozzetti per il campionamento ed il controllo dei reflui allo scarico del depuratore; eventuali campionamenti all'impianto chimico fisico potranno essere effettuati direttamente nei reattori.

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti.
- III) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

- IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101: periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- V) Sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto biologico e precisamente dalla vasca di equalizzazione a quella di denitrificazione devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;
- VII) Sulla stessa linea deve essere installato un misuratore di pH, di conducibilità e di temperatura, al fine di garantire il monitoraggio di parametri indicativi della concentrazione allo scarico dei metalli, e altre sostanze la cui determinazione risulta tecnicamente ed economicamente più complessa. I dati devono essere registrati da un sistema informatizzato (PLC).

E.2.4 Prescrizioni generali

- IX) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua; qualora mancasse, dovrà essere installato, in virtù della tipologia di scarico industriale (in pressione o a pelo libero), un misuratore di portata o un sistema combinato (sistema di misura primario e secondario(a)).

Tabella D

Classe I	Mercaptani, diazometano, diossano 1,4
Classe II	Acetaldeide, bifenile, butil-ammina, carbonio tetracloruro, difenil-ammina, fenolo, piridina, formaldeide
Classe III	Stirene, n-esano, naftaline, cloro-benzene
Classe IV	Toluene, xileni
Classe V	Acetone, cicloesano
Paragrafo 5 parte II	Polveri totali

Per il punto di emissione E2 è da ricercare solo il parametro polveri il cui limite è pari a 10 mg/Nmc.

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- IV) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
- V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
 - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo;

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

- VI) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
- VII) I serbatoi di carico dei rifiuti liquidi in ingresso devono essere collegati ad un idoneo sistema di abbattimento;
- VIII) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate da operazioni di movimentazione rifiuti/terre contaminate durante il carico/scarico nelle aree di stoccaggio, di trasferimento dei rifiuti/terre contaminate da una sezione impiantistica all'altra devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.
- IX) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimi:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;